



III C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. VINCENZO	ROSELLI	PUBBLICO MINISTERO
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittORE

UDIENZA DEL 19.12.2003

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

REQUISITORIA

PUBBLICO MINISTERO AMELIO  
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI

RINVIO AL 08.01.2004

**PRESIDENTE:** Allora il Generale Ferri è assente...  
ah, c'è allora presente, e l'Avvocato Bartolo  
sostituisce tutti per ora? **AVV. DIF. BARTOLO:** c'è  
il collega... (voce lontana dal microfono).

**PRESIDENTE:** Equizi? **AVV. DIF. BARTOLO:** (voce  
lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** va bene.

**VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** prego Pubblico  
Ministero!

**REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO AMELIO.-**

**PUBBLICO MINISTERO AMELIO:** sì, grazie Presidente!  
Quindi riprendo l'esposizione di ieri sull'ultimo  
punto della requisitoria per la parte che mi  
compete e segnatamente alla spiegazione che ha  
dato il Professore Carlo Casarosa relativamente  
all'ipotesi della near collision, Professore  
Casarosa, Perito componente del Collegio Peritale  
Santini-Misiti all'udienza del 29/10/2002 ha  
riferito, ha dichiarato nella nota aggiuntiva,  
abbiamo detto che lui unitamente ad Held poi ha  
firmato dopo la conclusione della perizia Misiti-  
Santini una nota aggiuntiva con la quale si  
dissociava dalle conclusioni peritali, ha detto:  
"nella nota aggiuntiva le mie conclusioni  
discendono dall'aver osservato quel particolare  
tipo di rottura che si trova sull'ala sinistra

dell'aeroplano, una rottura assolutamente anomala, perché è stata una rottura a deflessione verso il basso del pezzo rotto, anziché verso l'alto come le normali condizioni di volo e questo mi ha spinto ad ipotizzare che questo fosse l'evento iniziale che è successo sull'aeroplano, perché tutti gli altri eventi che poi abbiamo visto successivamente, cioè la sequenza di distacchi, si accordano perfettamente con questa ipotesi, cioè se io ipotizzo che si rompe l'ala tutto il resto viene automatico e non c'è bisogno di fare nessun'altra ipotesi, quindi tenendo conto dei dubbi che esistevano a proposito dell'esplosione, io ho formulato anche ulteriori ipotesi della quasi collisione, cioè cercando di individuare un evento esterno che potesse aver determinato la rottura anomala di quel pezzo di ala, ipotesi di quasi collisione nella quale ovviamente bisogna avere la presenza - e lo dicevamo anche ieri - che ci siano stati oltre al DC9 almeno un altro aereo", e questo è un accertamento che Casarosa fa perché abbiamo visto e l'abbiamo visto anche con quella risposta Protheroe diete alla domanda della Difesa quando si è chiesto a un'agenzia seria come la vostra

oltre all'esame del relitto si vada ad esaminare anche i dati radar e Protheroe ha confermato che si fanno entrambi gli esami e quindi questo ci conferma che l'esame del relitto ci poteva... poteva in qualche modo farlo tra virgolette parlare e dirci quale poteva essere la causa della caduta del DC9, e Casarosa ha proseguito dicendo: "l'unica cosa chiara, oggettiva che si legge sul relitto è che sull'aeroplano si sono rotte le sezioni critiche, quando l'aeroplano raggiunge elevati valori di fattori di carico e quando l'aeroplano si imbarca e raggiunge elevati fattori e valori di angolo di side slipe, perché nell'aeroplano si sono rotti in rapidissima sequenza temporale nell'ordine di tre o quattro secondo desumibile dalla posizione dei relitti in senso nord, sud della fascia di dispersione, l'aeroplano ha raggiunto un elevato valore di carico... di angolo di side slipe e queste cose sono successe sul relitto, quindi la logica dice che noi dobbiamo cercare l'evento esterno che ha determinato queste situazioni di carico, questo è quello che viene dal relitto, dal relitto non si vedono altre cose e infatti - ha precisato Casarosa - io ho lavorato sul relitto quattro

anni a montarlo tutto, e a un certo punto ero un po' alla disperazione, perché non vedevo cose che potessero spingere ad individuare questa particolare situazione di carico e mi sono chiesto: ma cosa è successo a questo aeroplano?", la nota, questo no, perché abbiamo detto anche ieri secondo Casarosa in un primo tempo tutta la ricostruzione tutto tornava, nell'aeroplano non si vedeva nulla, questo aeroplano ha detto lui non parlava, non ci indicava nulla, il relitto dell'aeroplano a livello di causa della caduta, e invece la rottura dell'ala, quando riuscì a vedere la rottura dell'ala disse: "fu la nota che stonò in tutto il coro e allora il mio processo logico qual è stato? Quello di dire: ipotizziamo un evento qualunque che abbia staccato questa semi-ala, la rottura di questa semi-ala può avere indotto sull'aeroplano quelle condizioni di carico che noi rileviamo sul relitto, fatte alcune prove al simulatore di volo venne fuori che effettivamente questo poteva essere, perché la rottura della semi-ala per un complesso di motivi aeromeccanici avrebbe portato all'aeroplano un elevato valore di pitch up, cioè l'aeroplano avrebbe avuto un momento cabrante

molto forse e quindi lo avrebbe portato a superare i valori di fattore di carico critico", e ciò da anche, ha detto Casarosa e lo ha spiegato, è inutile ora ripercorrere tutte le dichiarazioni articolate, rese dal Perito, dice: "questa ricostruzione dà una spiegazione di come il motore destro si sia staccato prima del sinistro, proprio perché il motore destro ha raggiunto un fattore di carico elevato, prima di quello raggiunto dal sinistro". E Vi accennavo ieri che nel corso del dibattimento, lo ricordiamo tutti, vi è stato un dibattito sul punto fra... sul punto della sostenibilità o meno dell'ipotesi della near collision fra due Periti componenti il Collegio Santini-Misiti, cioè il Perito Carlo Casarosa e il Perito Hans Forsching, e Casarosa ha spiegato che in realtà non parlavano loro due di una medesima, di una stessa tesi e ha spiegato come la tesi di Forsching era una tesi diversa che nulla aveva a che vedere con quella riguardante la nostra indagine, quindi quella riguardante la caduta del DC9, però ha precisato Casarosa sul punto le seguenti cose, il primo punto ha detto Casarosa è che l'ipotesi formulata dal Professore Forsching sulla rottura

della parte esterna della semi-ala sinistra è esattamente identica, sovrapponibile a quella della quasi collisione, quindi dice partiamo già da questo punto che anche se non è, se non parliamo della medesima... non stiamo argomentando la stessa tesi, comunque anche l'ipotesi formulata da Forsching sulla rottura della parte della semi-ala sinistra è esattamente sovrapponibile alla mia tesi, nel senso - ha precisato Casarosa - che lui, Forsching, ha ipotizzato che la componente verticale di velocità che ha determinato l'inversione degli angoli di incidenza sulla semi-ala sinistra sia dovuta ad un moto di rollio dell'aeroplano, quindi dell'ala sinistra che si ala, quindi ad una componente relativa di velocità verticale, la quasi collisione invece ammette che questa componente verticale di velocità che ha avuto gli stessi effetti sull'ala sia stata dovuta ad un fenomeno di interferenza di un aeroplano che passava sopra, per il resto le due cose sono assolutamente identiche. E prima di addentrarsi in ulteriori precisazioni il Professore Casarosa ha esplicitato, ci ha fatto capire qual è stato il percorso logico seguito, che a parere di chi

vi parla è pienamente condivisibile, egli ha detto: "il modo di ragionare è il seguente: se dalle modalità di distacco dei frammenti si può risalire alla bomba ma non dire il contrario, cioè se ci ho messo una bomba ho staccato quei frammenti, perché è chiaro - ha detto - che se io metto una bomba dei frammenti ci saranno, si staccato - dice - io questo non l'ho mai negato, il percorso logico - dice - però deve essere quello contrario, è innegabile - ha detto - che se io metto una bomba nell'aeroplano e la metto vicino alla coda per esempio gli si stacca la coda, - dice - che cos'altro gli può succedere? Solo questo, però dal fatto che la coda si sia staccata non posso risalire al fatto che c'è la bomba, perché la coda si può staccare per mille altri motivi, tra i quali anche la bomba, allora - dice - noi dobbiamo fare un percorso inverso, dobbiamo partire dai relitti, dobbiamo vedere - ed è il ragionamento che facevamo anche ieri - vedere se il relitto parla, non dobbiamo dire: <<ho messo una bomba, ho messo una bomba e si staccano i pezzi>>, dobbiamo vedere se dalla rottura, dal tipo di rottura dei pezzi possiamo risalire a ciò che ha determinato quella

rottura", e ci ha spiegato poi che cosa ha determinato quella nota aggiuntiva che li ha dissociati dagli altri... li ha fatti dissociare dagli altri Periti e ha detto: "ci sono stati due elementi nuovi che sono stati... che ha ricondotto alla perizia radaristica da un lato e alla perizia frattografica dall'altro, che noi all'epoca conoscevamo - ha detto - per sommi capi, - ha detto - la nuova perizia radaristica dà con ragionevole certezza la presenza di altri aeroplani, in più la perizia frattografica dette un'indicazione ben precisa, cioè che la rottura di quel pezzetto di ala era avvenuta per un sovraccarico localizzato in quella posizione", ed ecco che ritorniamo al ragionamento che facevamo prima, quel percorso logico seguito da Casarosa, io vedo i pezzi recuperati, ho ricostruito l'aereo, cerco di capire se il relitto parla, se il relitto mi indica qualcosa, quella nota stonata che era la rottura del tip dell'estremità dell'ala sinistra dell'aereo, analizzato dal Collegio Frattografico, dà la conferma a Casarosa che quella era un'indicazione che il relitto del DC9 ci dava, ed era una indicazione che ci portava, che ha portato loro verso una tesi

diversa che era quella della quasi collisione e cioè quindi di una rottura del tipo dell'ala sinistra dell'aereo come evento primario che ha determinato in seguito tutte le altre rotture per effetto di quel ragionamento tecnico e di quelle spiegazioni che ci ha dato Casarosa, e infatti lui ha detto: "noi abbiamo ipotizzato che il distacco dell'ala fosse stato il primo evento, perché l'ala era nella prossimità della fascia nord dei ritrovamenti e quindi poteva essere un elemento che si era staccato prima, perché tutti gli altri elementi che appartengono alla zona della coda, per esempio la scaletta di accesso, i corrimano, tutti quelli che sono nella coda erano stati trovati in prossimità della fascia sud dei ritrovamenti". E ci ha spiegato, ci ha spiegato ritornando alla perizia frattografica che i Periti Frattografici hanno notato che facendo dei carotaggi sull'ala e facendo un esame delle parti interne dell'ala che la sofferenza era solo in quella sezione che si è rotta, quindi lì c'era stato un evento specifico, concentrato in quel punto che ha rotto l'ala, in quella parte lì e non sollecitando l'intera ala. Ecco, l'importanza del lavoro di quei Collegio ausiliari che

purtroppo non sono stati presi in considerazioni dal Collegio Peritale Misiti-Santini, cioè è un esame specifico, carotaggi su quei pezzi recuperati che ci dicono che l'estremità dell'ala sinistra si è rotta prima, e che quell'estremità dell'ala sinistra non può essere ricondotta, non può essere stata... la rottura non può essere stata determinata dall'esplosione di una bomba all'interno della toilette, né tanto meno può essere stata determinata da una qualsivoglia rottura precedente, cioè è impossibile che quel tip dell'ala sinistra si possa essere rotto in momenti successivi e questo lo si capisce anche in relazione al posizionamento che il tip dell'ala sinistra dell'aereo e tutti gli altri pezzi hanno diciamo occupato nella zona di mare dove sono stati rinvenuti, quindi l'estremità dell'ala sinistra è stato il primo evento quindi di rottura che ha determinato le successive rotture dei fattori critici del... degli elementi critici dell'aereo, e allora se questo è il primo elemento che si rompe è ovvio che ciò è causato da un evento esterno, un evento esterno che può essere dovuto all'impatto di un missile, che può essere dovuto al blast dell'esplosione di una

testa di guerra a un metro o due metri di distanza, può essere dovuta a quella ipotesi che fa Carlo Casarosa di interferenza, e allora vedremo che cos'è nel dettaglio quella interferenza con un altro aereo che è passato vicino, e quindi ha concluso Casarosa dicendo: "in questo senso la frattografica ci ha un po' più orientato verso la rottura dell'ala, della semi-ala come evento primo, perché non poteva attribuirsi dalla rottura della coda, quindi vuol dire - ha detto Casarosa - che in quel punto c'è stato il superamento del fattore critico, questa è una ipotesi che può suffragare appunto la tesi della quasi collisione". E ci ha spiegato, perché anche su questo c'era stato un elemento di dibattito che non è vero che la turbolenza rilasciata da un aeroplano dipende dalla velocità di volo, se è transonica o supersonica, e quindi per passare a questo discorso dell'aereo che è vicino e che supera poi il DC9 determinando eventualmente questa rottura, perché la turbolenza è data dal vortice di estremità dell'ala che è tanto più forte quanto maggiore è l'incidenza dell'ala e quanto è minore la velocità, quindi a bassa velocità l'aeroplano

rilascia una turbolenza che è più forte di quella dell'alta velocità, perché opera a bassissima incidenza, quindi nella quasi collisione c'è anche il problema che l'aeroplano era un aeroplano militare, perché il Casarosa ipotizza che questo... che aeroplano diciamo che viene da dietro, che interferisce sia ovviamente un aeroplano militare, che poi lo vedremo, ha spiegato anche la differenza che ci può essere fra l'aeroplano militare e fra ipotesi di quasi collisione fra due aeroplani civile e un aeroplano civile e uno militare, e ha ribadito, ha rispiegato come dalla tesi di Forsching, perché Forsching chiama anche quasi collisione per dire che non esiste, la quasi collisione invece secondo Casarosa è diversa, cioè dice, ha detto: "l'ipotesi che noi abbiamo fatto è diversa, cioè noi abbiamo sempre detto che l'aeroplano interferente è quello che gli passa dietro a una differenza di velocità tanto quanto basta per fare il sorpasso e potrebbe essere anche di un metro al secondo", e ha precisato ulteriormente che si intende per fenomeno di quasi collisione quando un aeroplano vola dietro l'ala del velivolo, e si generano due grossi

vortici, l'uno sulla sinistra e uno in corrispondenza dell'ala destra e questi vortici girano dal basso verso l'alto e ha precisato, ha precisato la distanza in cui questo può avvenire, dicendo: "questi due aeroplani sono in condizioni di quasi collisione, diciamo a distanza di quattro, cinque, sei, cioè - metri ovviamente - cioè le due ali dell'aeroplano, dell'aeroplano interferito e di quello interferente si trovano a una distanza variabile dell'ordine dei cinque, quattro, tre, due, un metro, insomma devono essere molto vicini, perché altrimenti se fosse una distanza maggiore questo fenomeno ovviamente è più attenuato, se l'ala di un aeroplano passa abbastanza vicino all'ala di un secondo aeroplano, in modo che l'ala del secondo aeroplano viene sottoposta a questo campo di velocità verticale succede appunto che cambiano le incidenze sull'ala che viene interferita". E ritornando anche per un momento a quello che dicevo prima, in relazione alle diverse condizioni che si trovano quando abbiamo due aerei civili o un aereo civile e uno militare a richiesta della Difesa ha spiegato come è diverso appunto la vicenda allorquando ci si trova... è

stato chiesto perché per esempio volano le pattuglie acrobatiche e la quasi collisione non avviene, cioè non avviene questa rottura dell'ala e Casarosa ha obiettato che il volo in formazione differisce da questo fenomeno per un fatto importante, cioè che la posizione degli aeroplani è stabilizzata in un certo modo, gli aeroplani che volano in formazione stanno fra loro in una posizione che entro certi limiti è ben determinata e quindi l'aeroplano che entra dietro, poi ha fatto anche l'esempio del rifornitore perché si è detto non solo le pattuglie acrobatiche ma anche nei casi in cui c'è un aereo che viene rifornito e un aereo che funge da rifornitore, dice, anche in questi casi non vi sono particolari tecniche di approccio e comunque anche con riguardo agli aeroplani militari sono progettati a fattori di carico che sono più elevati di quello civile e quindi riescono a uno sette e l'altro due e cinque, e quindi a sopportare maggiori sollecitazioni, e quindi ha detto che vi è una differenza fra le ipotesi di quasi collisioni fra aerei civili, quindi alla domanda se una quasi collisione fra aerei civili è diverso o uguale fra quella di un

aereo civile e uno militare, se questa è uguale, e ha detto appunto no, è diversa e ha spiegato che nel caso di... nell'ipotesi di quasi collisione fra aereo civile e aereo militare può aversi un danneggiamento solo ed esclusivamente del velivolo civile. **PRESIDENTE:** chiedo scusa, per cortesia c'è un brusio ricorrente, per cortesia si sente poi, quindi evitiamo il brusio.

**VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO AMELIO:** il Professore Casarosa si è dilungato poi a spiegare questa ipotesi di quasi collisione e appunto analizzando quei due aspetti, l'avevano accennato prima, cioè quegli aspetti nuovi che gli hanno fatto cambiare idea, cioè hanno fatto... non cambiare idea o meglio fare quella nota aggiuntiva, consistita appunto nella perizia frattografica e radaristica, per quanto abbiamo visto il discorso della frattografica, per quanto riguarda la perizia radaristica ha fatto riferimento non solo a le simulazioni che erano state fatte nell'ambito dei lavori del Collegio Blasi che ha detto rappresentavano una fotografia esatta di quello che risultava dai dati radar relativi al fatto reale, e anche alle conclusioni cui erano pervenuti i Periti Dalle Mese, Donali e

Tiberio e allo stesso modo alle conclusioni cui erano pervenuti i Consulenti di Parte Civile, in particolare il Professore Pent, in relazione a quell'ipotesi secondo la quale potrebbe esserci stato anche la presenza di un aereo che inseritosi nella zona della Toscana volava di conserva nella stessa traiettoria vicino al DC9 e quindi ha spiegato Casarosa che l'ipotesi della quasi collisione potrebbe riferirsi o ai due... agli aerei la cui traiettoria era rappresentata partendo dal -17 attraverso il -12, 2B e i plots che abbiamo visto ieri successivi all'incidente, oppure poteva ricondursi allo stesso modo anziché a questi due, a questi due aerei presenti diciamo ipotizzabili per questa traccia all'aereo che volava di conserva al DC9 e che avrebbe sorpassato a un certo punto, sarebbe passato sopra il DC9 e abbiamo visto anche ieri parlando della perizia radaristica come sia dei lavori della Parte Civile e sia dei lavori... dei Periti Dalla Mese, Donali e Tiberio vi sono dei plots in particolari momenti del volo del DC9 che non sono stati... che non possono essere attribuiti ad altri aerei che erano presenti e che sono stati attribuiti, è stato ipotizzato essere

appartenente ad altri oggetti volanti, e il Professore Casarosa ha anche parlato delle simulazioni che sono state fatte presso il suo dibattimento per verificare la possibilità del verificarsi della quasi collisione e ve ne ha dato spiegazione nel corso del dibattimento, ha anche riferito che ha preso in considerazione il fatto che la rottura di quell'ala anziché... dell'estremità dell'ala anziché riferirsi ad una... a quel vortice di estremità generato dal passaggio di altro aereo poteva essere stato causato da una forte turbolenza, dice però una forte turbolenza e lo ha escluso proprio perché non... dice: "tutto il volo è stato regolare e quindi non vi è stato il minimo... non vi è la minima prova, il minimo elemento che ci ha potuto consentire di dire che c'era stata non una semplice turbolenza ma una forte turbolenza che poteva spiegare alternativamente quel tipo di rottura, - quindi ha detto - l'unica ragione che può aver determinato quella rottura noi l'abbiamo attribuita alla presenza di un altro aereo" e ci ha spiegato che prima dell'evento il velivolo procedeva equilibrato nelle previste condizioni di volo con autopilota inserito, a seguito

dell'evento... delle iniziali cue accelerometriche (fonetica) positive e i Piloti sono stati allertati e possono aver assunto il controllo manuale del velivolo per azzerare le accelerazioni stesse, al momento della rottura della semi-ala le cue accelerometriche si sono immediatamente trasformate da positive a negative e l'intervento del Pilota inizialmente previsto a picchiare si è trasformato in intervento a cabrare per contrastare quest'ultimo tipo di accelerazione. E' stato anche chiesto, perché questo poteva essere un altro problema, se la rottura della semi-ala, così come descritta da Casarosa e così come ipotizzata dalla stesso Perito poteva essere... poteva rimanere impressa sul contenuto del Flight Voice Recorder e il Perito lo ha escluso perché ha detto che si tratta di un evento esterno dell'aeroplano a distanza notevole, distante dai microfoni che generalmente si trovano nella cabina e che generalmente hanno una sensibilità molto bassa, la risoluzione del Flight Data Recorder viaggia con una certa... il nastro viaggia con una certa velocità e non è in grado di registrare in sequenza temporale i segnali che avvengono in

maniera estremamente rapida, quindi può essere che sul Flight Data Recorder ci siano questi segnali però si trovano tutti allineati su una stessa linea che è quella di rottura e quindi sono indistinguibili, e ha rimandato alla pagina 115 della parte nona volume quarto al capito 6.1, dove c'è tutta la spiegazione, ha fatto un confronto anche con il caso di Lockerbie e ha detto: "per il caso di Lockerbie, però la casa è stata completamente diversa, perché Lockerbie ha registrato il botto dell'esplosione, quindi sul Voice Data Recorder di Lockerbie c'è stata la botta dell'esplosione", ecco vedete anche qui Lockerbie c'è stata una esplosione ed è stata registrata dal Flight Data Recorder, qui si assume che c'è stata una esplosione, non c'è registrazione sul Flight Data Recorder, quindi come... è lo stesso discorso che si può fare per la mancata registrazione della rottura dell'ala, no, anche qui dobbiamo avere un atteggiamento che è uniforme, cioè non possiamo dire: "siccome non è stata registrata la rottura dell'ala sul Flight Data Recorder la rottura non c'è stata", cioè se dobbiamo questo allo stesso modo dobbiamo dire sul Flight Data Recorder non c'è stata la

rottura, non c'è stata la registrazione dell'esplosione della bomba e quindi bomba non c'è stata, e quindi voglio dire se ci atteggiamento in un modo in relazione alla rottura dell'ala sinistra e la vogliamo escludere sulla considerazione che non è stata registrata dal Flight Data Recorder lo stesso atteggiamento dobbiamo tenere in relazione anche all'ipotesi bomba, perché neanche questa è stata registrata, ha spiegato ulteriormente che per quanto riguarda l'analisi dei segnali sui voice recorder, noi siamo, ci siamo rivolti a degli esperti canadesi, però loro ci dissero che il segnale era di una durata talmente modesta che praticamente non era possibile fare alcuna analisi su questo. E ulteriormente altro punto che poteva essere in contrasto con l'ipotesi di quasi collisione era quella della ritrovata, del ritrovamento di piccole parti... di nanogrammi di esplosivo T4, T.N.T. che secondo alcuni sono incompatibili con la teoria della quasi collisione e quindi potrebbero inficiarla e qui Casarosa ha rifatto la storia di questi ritrovamenti ha ripercorso tutti gli esami fatti sul punto per dire che poi in sostanza lo abbiamo già detto in altre

udienze, è inutile ripeterlo ora, le fibre globularizzate non sono state ritenute indice di esplosione, laddove è stato rinvenuto il T.N.T., T4 i Periti che lo hanno esaminato hanno detto che la causa probabile è quella dell'inquinamento, eccetera eccetera, quindi anche sotto questo punto di vista il Professor Casarosa ha dimostrato che non era... non c'era questa incompatibilità che invece da altre parti si voleva far emergere. Sono stati chiesti anche chiarimenti si è chiesto che cosa, che incidenza poteva avere sulla tesi della quasi collisione il ritrovamento di quel serbatoio, no, su... quella zona definita poi D, e il Professor Casarosa ha detto: "noi seguivamo quella traccia radar del velivolo due, discutevamo su che cosa poteva essere quella traccia, quindi l'ipotesi che si è fatta, dice: qui è un bel pezzo di aeroplano che ha lasciato la traccia cadendo, vi ricordate quando si cambia dal... quando la relazione "Selenia" del '90, attribuisce gli Echi successivi al punto di caduta non più ad una traccia di un ipotetico velivolo ma alla caduta di frammenti allora il Collegio Misiti-Santini, dice: "va bene, allora seguiamo questa traccia,

perché lì troveremo dei pezzi dei relitti portati dal vento e quindi per dei relitti del DC9, e appunto riferito questo Casarosa, quindi seguiamo questa traccia e andiamo a vedere sotto la traccia e ci troveremo questo frammento di aeroplano che probabilmente è stato lì portato", però seguendo la traccia invece dell'aeroplano ci abbiamo trovato questo serbatoio che faceva parte della dotazione di velivoli che all'epoca erano operativi. E ha detto: certo si può dire che è stato trovato anche per caso lì, e io dovrei, per accettare questo, dovrei ipotizzare che il Mediterraneo è pieno di serbatoi come dice Forsching e dice però, dice Casarosa: "se c'è quello solo e si trova lì sotto, secondo me testualmente ha detto Casarosa è un po' tosta ipotizzare che sia un caso", cioè comunque io siccome lo ho ritrovato sent... di una traccia che io ho seguito lo devo analizzare in qualche modo, devo ritenere" e lo ha ritenuto Casarosa che uno degli indici esterni che secondo lui, che lo ha portato a convalidare quella tesi tra le altre cose della quasi collisione, e anche a Forsching è stato fatto, sono stati chiesti chiarimenti su questo ritrovamento e

indipendentemente da quel discorso che faceva e che il Mediterraneo è pieno di serbatoi e... ha detto: "c'è da dire che ci sono talmente tanti aerei americani che volano nel Mediterraneo tra le esercitazioni N.A.T.O. eccetera eccetera, che magari ci sono anche tanti altri serbatoi in giro chi lo sa", ha detto Forsching, ha comunque aggiunto, "certo comunque non si possono escludere anche gli elementi che ci portano al disastro, il collegamento, il nesso con l'incidente naturalmente, cioè potrebbe essere benissimo anche sposarsi con la causa che ci porta verso la quasi collisione dell'aereo questo sì", quindi è vero che ha detto che questo... il Mediterraneo potrebbe essere pieno di serbatoi ma comunque a specifica domanda, quando gli si è chiesto se comunque potrebbe associarlo visto che era stato trovato proprio seguendo una traccia di relativa... ai plots che erano stati registrati e non così per caso, lui ha dovuto comunque ammettere che una valutazione in questo senso e che ci porta verso la quasi collisione, una volta insomma in questo senso, bisognerebbe farlo, sempre allo stesso Forsching è stato con Forsching si è sviluppato un dibattito, perché

ricorderete che Forsching con una serie di calcoli aveva, ha tentato di contrastare in relazione alla tesi di Casarosa e c'è stato un dibattito abbastanza acceso anche con i Consulenti di Parte Civile, Vadacchino, circa il metodo dei calcoli fatti da Forsching in relazione alla velocità di rollio che il Forsching ha calcolato ci ha detto di essere stato di 2,5 radianti al secondo e il Professor Vadacchino, questo era importante perché poteva spostare il discorso della tesi di Casarosa, e il Professor Vadacchino, ha detto: "io continuo a non capire perché 2,5 radianti al secondo e non... 2,9 o 2 o 3, questo è il punto nodale, perché - dice - se fosse - dice il Professor Vadacchino - 0,5 radianti al secondo, probabilmente l'ala non si rompe, allora il numero la quantità è essenziale", quindi chiedeva chiarimenti a Forsching sulla metodologia usata, su come era arrivato a quella sua conclusione e Casarosa ha incalzato anche il Forsching, dicendo la ricostruzione che ha fatto Forsching fino ora dicendo che quella semi-ala si rompe perché l'aeroplano in sostanza acquisisce una velocità angolare di rollio di circa 2,5 radianti al

secondo, non è fisicamente possibile, e Vadacchino ha detto ancora qui dice: "è essenziale che Forsching ci spieghi questo" e Forsching ha detto: "non ho calcolato per decidere se il 2,5 radianti al secondo era realistico o no, cioè ciò che io avevo in mente quando ho fatto quel calcolo era, volevo dimostrare che la rottura dell'ala che vi è stata, poteva essere spiegata in modo razionale, se questo valore fosse stato 1,5, basterebbe già questo per causare la rottura dell'ala" e il Professor Vadacchino: "quello che non ho capito in base a quale criterio il Professor Forsching dice che si romperà al punto critico questo non è chiaro" e Forsching ha risposto: "ma come potrebbe rompersi altrimenti, si rompe esattamente al momento flettente maggiore, al mio calcolo per essere, per rendere le cose più semplici e ripeto io ho fatto ciò solo per dimostrare che una tale rottura di ali è realistica nell'ipotesi di esplosione, certamente una vera ala non lo è", che cosa significa certamente una vera ala non lo è voi ricordate che lui ha detto di aver fatto questi calcoli su, no, ovviamente, su... una ala... se non ricordo

male su un asse di legno, eccetera eccetera. E quindi il punto critico su una vera ala potrebbe non essere dello 0,4 radianti al secondo potrebbe essere un po' fuori, un po' dentro, come si vede dei calcoli abbastanza approssimati, no, quindi ancora una volta l'approccio di Forsching al problema è stato un po', diciamo, approssimativo rispetto invece a quanto fatto dai Periti, dagli altri Periti, e il Professor Forsching che se non ricordo male era esperto di aereo-elasticità, poi alla fine ha detto che il fenomeno della quasi collisione di cui abbiamo discusso e quindi la rottura dell'ala ipotizzata in conseguenza di questo fenomeno, non è un problema di aereo-elasticità, non vi è un diretto collegamento. L'altro dibattito che si è svolto qui davanti a tutti voi è stato quello del fenomeno statico o del fenomeno non statico, e anche qui Casarosa ha spiegato che nella prima relazione di Forsching quella del 4 giugno '93 Forsching fece una prima ipotesi che fu contestata dallo stesso Collegio che dimostrò non essere una ipotesi reale confacente al caso concreto e quindi su questo dibattito rimando alle trascrizioni. Oltre al Professor Casarosa, ovviamente ha risposto anche

alle domande della Difesa e ha specificato, ha dato dei chiarimenti, dei chiarimenti su tutta la tesi che ha esposto e dicendo che lui in relazione al serbatoio, che quindi era stata fatta anche una domanda in questo senso, ci ha sempre fatto osservare ai radaristi del nostro Collegio, che aver ritrovato il serbatoio lì, dice: "non potrebbe essere un segno esterno che ci convalida la nostra ipotesi, io ho sempre detto a Cuper e a Picardi che erano i radaristi del Collegio Santini-Misiti, ma voi state dicendo di attribuire tutti questi plots che troviamo a frammentazione successiva dell'aeroplano, siccome abbiamo recuperato i pezzi, mi volete dire quali sono i pezzi che via via si sono frammentati, visto che il pezzo più grosso, il pezzetto di lamiera così, e non ce ne sono altri, come è possibile che un pezzetto di lamiera, questo generi dia un plots radar a centotrenta miglia di distanza quando il radar non vede neanche l'aeroplano" e i radaristi ha detto testualmente Casarosa, su questo non mi hanno mai dato una risposta e facendo il conto dei pezzi recuperati si vede che non ci sono pezzi di grossissime dimensioni che potevano generare quel tipo di

avvistamento di rilevazione radar, ha spiegato nuovamente qual è il fenomeno dell'interferenza che si ha quando la scia generata dalle ali di un aereo, va a sovrapporsi alla... dell'altro aereo, specificando che ciò che conta è la scia che ha lasciato l'aereo rispetto alla posizione del velivolo interferito, e ha detto questo in perizia, noi lo abbiamo scritto che il vortice è generato da... che il vortice è generato dall'ala che va a interferire con l'ala del DC9, cioè i due velivoli non dovevano trovarsi appiccicati, uno poteva essere più lontano e uno più vicino, dunque, l'ipotesi fondamentale è che l'ala del DC9, abbia intersecato la scia generata dal velivolo interferente al momento che questa scia gener... si sia generato dopo un lasso di tempo molto breve, il meccanismo è che l'aereo interferente viene da dietro, lo supera a qualsivoglia distante, anche a cento metri sotto, e Vi rimando per ulteriori approfondimenti a quanto dallo stesso riferito nel corso del dibattimento. Noi indichiamo ha detto Casarosa, come quasi collisione, quando due aeroplani sono passati molto vicini l'uno dall'altro, a limite un metro senza neanche venire in collisione, ha

spiegato anche a domanda della Difesa, che l'ipotesi di Forsching non era l'ipotesi di quasi collisione fatta e argomentata dal Professor Casarosa e ha detto Forsching utilizza un parametro tau che è inferiore a quello utilizzato da noi perché lui fa una ipotesi di interferenza che non è la nostra, cioè lui ipotizza che l'effetto di interferenza cessi quando i due aeroplani si sono sorpassati, mentre noi ipotizziamo che l'effetto di interferenza seguiti in quanto è determinato dalla scia lasciata dietro al primo aereo. E sul punto siccome erano presenti anche nelle udienze di cui si è discusso di questa vicenda, è stato sentito anche il Perito Castellani Antonio, il quale ha detto: "qui c'è confusione su questa parola quasi collisione, perché è chiaro che con quasi collisione tutti pensiamo io per primo a due aeroplani che si passano vicini che si sfiorano a pochi metri, un metro, due metri di distanza, oggi abbiamo visto bene che l'intenzione è un'altra di questa parola, l'aeroplano può essere distante anche parecchie centinaia di metri anche un chilometro, purché in altezza ci sia questo fatto, allora forse il termine più esatto per

dire quello che... per definire la teoria di Casarosa - ha detto Castellani - e un altro... ed è un fenomeno che noi conosciamo da tempo, si chiama interferenza di scia, se Casarosa avesse usato questo termine - ha detto Castellani - ci saremo capiti subito anziché usare il termine quasi collisione, è questo che può aver generato confusione, diciamo che questa quasi collisione così come è stato inteso da Casarosa ha detto testualmente Castellani e la cosiddetta weight turbulence (s.d.)" e Casarosa ha detto: "ma l'essenziale è che comunque il DC9 ad un certo punto del suo volo intersechi questa scia che ha queste caratteristiche di intensità" e su questo punto ha concordato anche un Consulente di parte imputata e Ingegnere Paolo Mezzanotte, il quale ha detto forse sarebbe stato meglio se non avesse presentato uno schema di questo genere, ma avesse detto, esiste un problema di interferenza della scia, comunque generata magari in posizione molto lontane del quale il DC9, poi va a trovarsi, e Casarosa ha detto esattamente quello che ho detto e che ho voluto dire. Manfred Held è stato anche sentito su questo punto e ha confermato l'adesione a questa teoria, ha confermato di aver

letto e di aver aderito alla tesi del Professor Casarosa, perché convinto della bontà della tesi ed è inutile ritornare su questo argomento, perché lo abbiamo già visto quando abbiamo esaminato e per altre vicende le dichiarazioni a dibattimento di Held, allora ultima cosa, ma più in generale in relazione ai lavori della perizia Santini-Misiti, voi ricorderete tutti che ci sono state allegate delle figure di scenari ipotizzati di attacchi da parte di altri aerei al DC9 o comunque ad un aereo non direttamente dal DC9, ma che comunque potevano interessare e che avrebbero potuto interessare il DC9 e lo stesso Professor Santini ha confermato che gli scenari indicati potevano essere possibili, possono essere plausibili, cioè soprattutto quello che viene lanciato, un attacco che viene lanciato da un ipotetico aereo che viene da sud e che non lascia tracce sul radar, perché fuori visibilità, anche perché il radar militare di Marsala... causa dell'ostacolo posto dal Monte Erice, scenario nel quale il Perito Livio, ha confermato che l'eventuale missile lanciato con attacco nei settori di coda, non abbia colpito l'aereo ma sia esploso nelle vicinanze provocando sul velivolo

quei tipici danni provocati dalle teste tipo continuous road, cioè dei tagli di cui ha parlato la perizia Blasi. E anche ieri abbiamo detto che quella vicenda quando abbiamo parlato della causa della caduta dell'aereo attribuita all'ipotesi bomba, giustificata dal Collegio Santini-Misiti, le cui evidenze sarebbero per il Collegio Santini-Misiti, in fondo al mare e si è chiesto se in relazione ad altre ipotesi, ad ipotesi missilistica su quei reperti potrebbero trovarsi anziché le evidenze di un'esplosione di una bomba, le evidenze dell'esplosione di un missile e abbiamo detto che in questo senso, il Collegio si era posto il dubbio, pagina 33 parte nona paragrafo 2.7 e però Taylor ha detto: "no, secondo me si possono trovare solo quelle della bomba e non quelle di un'eventuale altra causa", e noi abbiamo già detto ieri che non capiamo il perché di questo ragionamento, perché potrebbero trovarsi una e non potrebbe o non dovrebbero trovarsi altro. Allora concludendo su questo punto abbiamo visto che Casarosa ha argomentato tecnicamente la propria tesi e chi ha tentato di contrastare questa tesi, è stato poi smentito dallo stesso, chi è stato sentito su questo

argomento, tipo Castellani e anche l'intervento del Professor Mezzanotte hanno comunque ritenuto che nei termini spiegati da Casarosa la tesi è ammissibile, seppur anziché chiamandola quasi collisione, bisognava porre l'accento sull'interferenza e Castellani ha detto che si sarebbe dovuto parlare di weight turbulence ma siamo sempre, siamo sempre lì, cioè non c'è alcuna differenza, quindi l'ipotesi della quasi collisione non soffre alcun limite e dal punto di vista tecnico... dal punto di vista tecnico scientifico è pienamente condivisibile, perché il relitto esaminato e le caratteristiche di frammentazione dello stesso sono in accordo con gli accertamenti effettuati, quindi come rottura, come prima rottura e quindi rottura a causa di un evento esterno, la perizia frattografica ha confermato in relazione alla natura della rottura della semi-ala sinistra che abbiamo visto che si è rotta solo in quel punto particolare ed è diverso da quello... dalle rotture che invece sono avvenute sull'altra parte sempre dell'ala sinistra, già dal Collegio Blasi, dagli esperimenti del Collegio Blasi, emerge una... la possibilità di ipotizzare la presenza di

traiettorie di aerei che hanno intersecato, che hanno interessato il volo del DC9, questa ipotesi era stata confermata dagli esperimenti dell'85, e anche in altre consulenze in altri lavori questa ipotesi ha avuto piena affermazione e si è consolidata anche con la perizia radaristica, Dalle Mese Donali Tiberio, che è anche con la consulenza del Professor Pent, aggiungendosi oltre a quelle traiettorie associabili ai plots - 17 e -12 anche la possibilità della presenza di un altro aereo, che inseritosi nella zona della Toscana aveva volato accanto al DC9, è stato rinvenuto laddove stava... era stata eseguita una traccia che era ipotizzata come da attribuire a relitti del DC9, invece un serbatoio sub-alare. E un'ultima cosa vi voglio dire, in riferimento alla testimonianza di tale Giovanni Cannizzaro di aver visto aerei militari volare nei giorni precedenti e nel giorno della caduta del DC9, in particolare Cannizzaro ha riferito che all'imbrunire quando il sole era sull'orizzonte e questo è stato poi confermato dall'accertamento disposto dalla Corte, ha improvvisamente arrivare dall'acqua, tre aerei di cui quello che stava avanti era inseguito da i due che stavano dietro,

di aver visto dei bagliori, di aver sentito dei crepitii di aver visto virare gli aerei che sono poi scomparsi, egli aveva visto nei giorni precedenti degli aerei che facevano su e giù e che l'ultima volta è rimasto impressionato a tal punto da stare male fisicamente, mal di pancia, si trattava del giorno in cui è caduto...

**PRESIDENTE:** (voce lontana dal microfono).

**PUBBLICO MINISTERO AMELIO:** si trattava del giorno in cui è caduto il DC9, in quanto egli il giorno dopo ha letto la notizia su un quotidiano "La Gazzetta del Sud", ha riferito che nel maggio dell'88 vedendo la trasmissione "Telefono Giallo" ha tentato di mettersi in contatto per parlare ma non vi è riuscito, questo lo ho detto non perché voglio dire che quegli aerei siano, abbiamo determinato la caduta del DC9, voglio dire solamente che questo avveniva intorno alle 20:30 e quindi si conferma, trova conferma anche nelle dichiarazioni di coloro i quali lavoravano e erano davanti ai radar, che hanno visto la presenza quel razzolare di traffico operativo, quindi abbiamo la testimonianza anche di un'altra persona che ha visto arrivare dall'acqua, no, quindi possibile che siano partiti da una

portaerei, la versione fornita da Cannizzaro è precisa è dettagliata, minuziosa nei particolari e collegata anche a un suo malessere fisico, non vi sono elementi per ritenere che essa sia stata influenzata da alcunché e che possa ritenersi non veritiera, trattasi di un Funzionario pubblico disinteressato alla vicenda, quindi neutro, e che per esempio aveva tentato di collegarsi con la trasmissione pubblica per dire la sua e non c'è nulla di strano che ciò sia avvenuto a distanza di anni e su sollecitazione di una trasmissione televisiva, infatti non si vede perché inizialmente leggendo il giornale sulla caduta di un aereo o su il ritrovamento di alcuni corpi, il Cannizzaro immediatamente doveva associare a questo evento la presenza o il passaggio degli aerei no, perché immediatamente avrebbe dovuto andare, "eh, ma io ho visto degli aerei", è caduto un aereo ad alta quota, quando sente invece parlare... sente ipotizzare il possibile coinvolgimento di aerei o altro, si ricorda, quindi non deve sorprendere il fatto che Cannizzaro faccia le proprie dichiarazioni in un momento successivo, più plausibile appunto questa seconda ricostruzione. Quindi noi non sappiamo se

quegli aerei, non vogliamo dire che quegli aerei possono essere associati alla caduta del DC9, noi diciamo solamente che è una conferma che quello che altri hanno detto di aver visto, cioè il razzolare di traffico militare operativo. Questo smentisce... lo facevano non nel pomeriggio, questo avviene alle 20:30, quindi smentisce la tesi adombrata dall'Aeronautica che le esercitazioni che c'erano state erano già finite alle 5:00 del pomeriggio. E il volo, la traiettoria Ustica, per andare verso Paola, cittadina della Calabria è perfettamente compatibile con il volo degli aerei in questione Paola, dico Paola perché si trovava a Falconara Marittima, tra Falconara Albanese si trovava il teste Cannizzaro, e sono state confermate queste dichiarazioni da Angela Tarsitano che credo sia la moglie. E quindi possiamo dire che alla luce di questo conferma... di quello che abbiamo detto sicuramente ci sono e vorrei concludere veramente, prima di passare al collega Roselli, e dire che questa disamina, questa lunga disamina ci ha portato a dire che cosa, che sicuramente la caduta del DC9, non può essere associata o riferibile con certezza ad un cedimento

strutturale o ad una collisione, a uno scontro con un altro velivolo. Abbiamo dimostrato che vi sono tanti elementi per escludere che a determinare questa caduta possa essere stata una esplosione di un ordigno a bordo e meno che mano nel vano toilette, viceversa ci sono molti elementi che possono farci ricondurre come causa della caduta del DC9 o... sicuramente ad una ipotesi esterna. Ipotesi esterna che possa essere riferita ad una quasi collisione secondo quello che è stato sostenuto da Carlo Casarosa, da Manfred Held, per come abbiamo visto, ovvero all'ipotesi di un missile. Io non ho parlato dell'ipotesi di un missile perché su questo si è lungamente soffermata... tutti i difensori di Parte Civile, ma è anche secondo chi vi parla, una ipotesi che tecnicamente è possibile e ha elementi maggiori di prova, rispetto a quella della bomba a bordo. E abbiamo provato, nel corso della lunga disamina, che numerosi appartenenti alla struttura dell'Aeronautica Militare con voli diversi e responsabilità diverse, si sono adoperati fin dalle primissime ore successive alla scomparsa del DC9, per evitare che arrivassero anche solo a livello di ipotesi o di

indiscrezioni, alle autorità politiche e anche giudiziarie, ma è stato spiegato che qui non rileva, si sono adoperati affinché non arrivassero alle autorità politiche, le notizie circa i fatti che avevano destato allarme, nell'ambito dell'Aeronautica Militare e dello Stato Maggiore. In particolare circa l'ipotesi effettivamente fatta, che la caduta del DC9 fosse stata da una causa esterna, collisione, missile o bomba poco importa. Allarme che era fondatamente sorto per le notizie che i siti dell'Aeronautica Militare avevano circa la presenza di traffico militare operativo proprio nella zona della caduta del DC9, nonché dalle risultanze dei tracciati radar che furono immediatamente disponibili ed esaminati subito dopo la tragedia e che evidenziavano la presenza di plots associabili ad una traiettoria di un velivolo intersecante la rotta del DC9. Questa attività è culminata poi nella decisione comunicata al Ministro della Difesa che la caduta del DC9 non era stata determinata da una causa esterna e quindi impedendo, come abbiamo già detto in altre udienze, che il governo della Repubblica Italiana, potesse attivarsi e potesse esercitare

le proprie prerogative. A questa attività iniziale, abbiamo detto, se ne è aggiunta un'altra molto articolata e corposa posta in essere, sempre da tanti soggetti, appartenenti all'Aeronautica Militare che hanno consolidato quel precedente comportamento, quindi alzando quel muro di omertà senza precedenti. Qui poco importa se l'hanno fatto, come hanno detto alcuni, per spirito di corpo o per altre ragioni, non ci importa, quello che importa è il risultato che queste condotte hanno determinato. Voi sapete che molti altri, altre persone per questi fatti, per quelle loro condotte tenute, sono state anche indagate, è stata applicata loro la prescrizione, non sono state aggravate le sentenze per essere riconosciuti innocenti, come pure avrebbero potuto fare, hanno accettato l'applicazione dell'istituto della prescrizione. Tutte queste condotte, abbiamo detto, non sono state fine a se stesse, ma trovano una logica collocazione in un quadro unitario che ecco è appunto quello del consolidamento della condotta tenuta dagli odierni imputati, per come poi sarà spiegato dal collega Roselli, tra il luglio e il dicembre del 1980. Tutte queste attività, ovviamente, mal si

conciliano con un eventuale... o difficilmente si conciliano con un eventuale prospettazione della caduta del DC9, dovuta ad una esplosione di un ordigno a bordo, ma sono molto più coerenti, con l'ipotesi di uno scenario esterno grave, quale quello di una quasi collisione, di una collisione o di un abbattimento per l'utilizzo di un missile. E concludo che queste ipotesi erano state già affacciate ed erano sicure nell'ambito dell'Aeronautica Militare, che però non le ha trasfuse a chi doveva trasferirle, mentre le comunicava per esempio quella di un missile, comunicava all'Ambasciata Americana e precisamente ad alcuni addetti che poi costituiranno un gruppo di lavoro e per esempio emerge le dichiarazioni di Mc Bride il quale ha riferito "noi siamo stati avvisati che c'era stato un incidente, abbiamo sentito delle voci per cui poteva essere stato un missile", circostanza che trova riscontro anche in quanto è riferito da Coe che ha dichiarato "poco tempo dopo l'incidente del DC9, si parlava del Mig 23 con il signor De Angelis, lui mi ha chiesto se potevo considerare che c'erano dei libici coinvolti, la mia risposta era che avevamo preso

in considerazione tutti gli altri aerei, c'erano degli intelligence air craft, cioè aerei che registrano voci e segnali che volavano su e giù per il Mediterraneo e i libici ne erano consapevoli. I libici pensavano che stavano per intercettare quell'aereo e invece era un aereo civile, i militari degli Stati Uniti e dell'Italia, si erano preoccupati per una possibile intercettazione da parte dei libici, della zona in discussione, c'è stato un tentativo di intercettazione, c'era un tentativo di intercettazione di un aereo civile, non so esattamente quando è successo. Ho ricevuto la telefonata il 27 notte e il 28 mattina e mi si chiedeva di verificare se c'era un velivolo americano vicino a Ustica. Fu fatta anche una ricerca di navi e l'esito fu negativo, penso che il nostro gruppo di lavoro, ha fatto un'indagine anche sui missili". Questo è tutto quello per la parte che mi compete quindi ora passo la parola al collega Roselli che concluderà esaminando le posizioni degli imputati, ringrazio la Corte della pazienza dimostrata nell'ascoltarmi.

**REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO ROSELLI.-**

**PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Signori della Corte,

al termine della parte della mia requisitoria, se non sbaglio all'udienza del 12 dicembre scorso, avevo illustrato il quarto gradino di quella ideale scaletta di passaggi logici, necessari per verificare la sussistenza oggettiva dell'imputazione contestata, ed in particolare ero arrivato alla conclusione, che rispetto alla originaria formulazione dell'imputazione, potevano ritenersi provate, nei confronti dei vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, sotto il profilo omissivo, la omessa appunto comunicazione del Ministro della Difesa, della segnalata presenza di traffico americano, della conseguente ricerca di traffico aereo militare, aereo navale americano, sin dalla notte del 27 giugno del 1980, ipotesi di esplosione, nonché l'emergenza di dubbi in ordine all'interpretazione dei dati Radar di Ciampino e quanto ai profili, diciamo di azione, avevo concluso nel ritenere provata come errata l'affermazione relativa al mancato... all'inesistenza della famosa nota del 20 dicembre del 1980 di traffico aereo ultroneo rispetto al DC9. Avevo invece ritenuto non provata quanto ai profili omissivi, la omessa comunicazione di

notizie non conciliabili con la caduta del Mig libico sulla Sila, in data antecedente al 18 luglio 1980 e quanto ai profili di azione, si è ritenuta non provata l'accusa di aver falsamente affermato che dati Radar di Ciampino, non erano più disponibili dall'Aeronautica Militare, in quanto sequestrati dalla Magistratura. Ciò posto, resta però da esaminare l'ultimo gradino di questa scaletta logica, quello indubbiamente più delicato, perché coinvolge questioni di carattere giuridico, quello cioè che attiene... quello che sia pure impropriamente possiamo definire l'evento del reato contestato e cioè l'idoneità di siffatte condotte omissive e/o disinformative a determinare un impedimento delle prerogative del Governo e sotto il profilo della politica estera e sotto il profilo delle iniziative interne. Il problema attiene ovviamente a quella che è la possibile tipologia delle modalità di realizzazione del delitto ex art. 289 codice penale. Una volta per tutte, chiarisco per comodità di esposizione, che io faccio riferimento all'art. 289 codice penale anche se in realtà, come correttamente a suo tempo ha osservato l'Avvocatura Generale dello Stato, il

reato di cui dobbiamo occuparci è un altro reato, un reato militare, quello previsto dall'art. 77 del codice penale militare di pace, che comunque, per ciò che concerne la tipologia della condotta nella sua struttura oggettiva si riverbera, si appoggia, si schiaccia, per usare una re... plastica sulla descrizione del reato, quale è appunto quella dell'art. 289 del codice penale, ad esso, facendo riferimento anche per la stessa pena sia pur aumentata di un terzo. Il problema giuridico principale, con cui dobbiamo confrontarci nell'esaminare questo reato, è indubbiamente rappresentato dalla sostanziale inesistenza di una vera e propria giurisprudenza, essendo intervenute sul punto soltanto talune isolate pronunce di giudici di merito e pertanto e soprattutto alla dottrina, alla dottrina formatasi in tema di delitti contro la personalità dello Stato, alla dottrina formatasi in tema di delitti di attentato che noi dobbiamo fare riferimento. Il delitto di attentato agli organi costituzionali, per la verità, non costituisce un novum nel nostro ordinamento penale, cioè non è stato introdotto dal codice Rocco, esso esisteva già nel codice Zanardelli,

nell'art. 118. Il codice Rocco ha portato tre significative modifiche, una attiene alla individuazione come autonomo soggetto passivo di questo reato proprio del Governo, il codice Zanardelli, prevedeva come soggetti passivi, il Parlamento e il Capo dello Stato, allora il Re e il codice Rocco che enuclea come soggetto passivo autonomo il Governo. Il secondo luogo, il codice Rocco puntualizza meglio le caratteristiche che può avere l'impedimento delle prerogative e delle funzioni, precisando che il reato si consuma anche quando questa idoneità a determinare l'impedimento sia temporanea o parziale. Infine a differenza del codice Zanardelli, il codice Rocco, inserisce una forma attenuata di questo reato e cioè la turbativa che distingue nettamente dall'impedimento descritta nel secondo comma dell'art. 289, con ovviamente un trattamento sanzionatorio nettamente diverso. Venendo a descrivere qual è la possibile tipologia di realizzazione di questo reato, certamente possiamo dire, direi potremmo concordare tutti, che una prima tipologia attiene a delle forme per usare l'espressione plastica, corpose, violente, di realizzazione di siffatto

reato che bisogna anche onestamente riconoscere che probabilmente erano quelle a cui il legislatore storico del 1930 faceva riferimento. Esempio classico di scuola potrebbe essere quello del commando che faccia irruzione nella sede del Governo e impedisca lo svolgimento dei lavori del Consiglio dei Ministri. E un episodio del genere, sia pur avendo come soggetto passivo, non il Governo ma il Parlamento si è realmente verificato, come tutti ricorderanno, in Spagna, ai primi degli anni '80. Però la formulazione della norma e la sua caratteristica di essere norma di chiusura in quel particolare titolo del codice penale riguardo a reati contro la personalità dello Stato, quali la guerra civile, l'insurrezione armata, la strage per fini di terrorismo, più gravi ma più specifici, consente senz'altro di ritenere che siffatto reato possa esplicarsi anche con moduli, diciamo così, più sofisticati, che pur formalmente lasciando integre le prerogative del Governo, ne svuotino di fatto il contenuto. Questo ufficio non ignora le argomentazioni addotte al termine dell'istruttoria formale, in sede di deposito atti, dalla Difesa del Generale Tascio, la quale

ha sostenuto che questo delitto, può in realtà realizzarsi solo con forme violente oppure tramite induzione. Ma siffatta argomentazione, a giudizio appunto del Pubblico Ministero, non può reggere, sia per le argomentazioni testé addotte, con particolare riguardo altresì al rilievo, a quella puntualizzazione che fa il codice Rocco, circa l'impedimento anche temporaneo, anche parziale, che attiene cioè solo settore delle prerogative del Governo, quindi può realizzarsi anche in modo insidioso, sia anche perché non si vede come possa affermarsi che un impedimento debba necessariamente avvenire, se non in forme violente, attraverso l'induzione, cioè attraverso l'errore, si sostiene in sostanza errore come frutto di omissione. La dottrina in realtà è concorde nel ritenere che è possibile che una condotta del genere possa essere realizzata anche soltanto tramite omissione. C'è una sola voce autorevole contraria ed è quella del Manzini, però ben guardare, il contrasto non è così radicale, perché il Manzini afferma che siffatto reato non è perpetrabile tramite omissione, facendo riferimento a reato commesso ovviamente dal quisque de populo, è chiaro che il normale

cittadino non può realizzare un evento del genere con una semplice omissione, ma lo stesso Manzini fa poi l'eccezione della fattispecie prevista dall'art. 40, capoverso del codice penale, cioè il caso in cui un soggetto, abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, sia il titolare di quella che noi consideriamo, qualifichiamo in dottrina come la posizione di garanzia. E allora nella fattispecie in esame, imputati sono pubblici ufficiali destinatari quindi di un obbligo giuridico di impedire un evento, è chiaro che anche secondo l'ottica del Manzini una condotta omissiva è suscettibile, idonea, a determinare siffatto evento, né può sostenersi per completare questa replica, veemente su termini succinti all'argomentazione addotte dalla Difesa del Generale Tascio, che sia sempre necessario perché si verifichi siffatto impedimento che ci sia una induzione in errore, questo perché è sufficiente anche il mero silenzio, il mero tenerlo scuro, senza indurre in un soggetto politico in errore, perché un impedimento possa verificarsi. Ciò puntualizzato, dobbiamo verificare però... anzi per poter verificare quale sia la possibile tipologia di

quelle forme più sofisticate, non violente, in cui può materializzarsi, ripeto anche in modo temporaneo, anche in modo parziale, l'impedimento delle funzioni e delle prerogative del Governo, occorre, dicevo, vedere quali sono, sia pur per apicibus queste prerogative oggetto della tutela penale. Proprio perché, questo reato è inserito nel contesto dei delitti contro la personalità dello Stato, ed è sanzionato in misura estremamente severa, pensiamo con riferimento particolare all'ipotesi dell'art. 77 codice penale militare di pace, si ha da un minimo di tredici anni e quattro mesi di reclusione a un massimo di trenta, non è possibile ritenere che oggetto della tutela siano le normali funzioni amministrative del Governo, quelle delegabili alla pubblica amministrazione, è chiaro che oggetto di tutela sono le funzioni espressione dell'indirizzo politico del Governo, che come tali, non sono certamente delegabili, quali a livello parlamentare, la presentazione di disegni di legge, l'emissione di decreti legge o decreti legislativi, la stessa risposta a interrogazioni, a interpellanze parlamentari e le stesse relazioni in sede di Parlamento, nei quali il

Ministro o anche lo stesso Sottosegretario, agiscono in realtà in nome del Governo. Ancora, le direttive di carattere generale e di natura politica date alla pubblica amministrazione, la nomina dei vertici della pubblica amministrazione stessa, la creazioni di speciali commissioni d'inchiesta, un esempio se ne è avuto nel nostro processo, è la Commissione Pratis, nominata dalla Presidenza del Consiglio. Per non parlare poi, di tutta la sterminata tipologia di iniziative a livello internazionali, quali anche le proteste diplomatiche e le richieste di collaborazione o di informazione avanzate nei confronti di paesi stranieri. Orbene, ciò puntualizzato, possiamo individuare una idoneità delle condotte omissive e/o disinformative poste in essere, come si è detto, della pregressa udienza dei vertici dello Stato Maggiore, a determinare un impedimento di siffatta tipologia o di una di queste tipologie delle attribuzioni del Governo? Per poter rispondere dobbiamo fare però due puntualizzazioni, di carattere metodologico, carattere metodologico e cioè anzitutto, questa valutazione va fatta ex ante, con criteri di ragionevole prevedibilità effettuata prima del

che si sia verificata la condotta, non cioè in base a considerazioni effettuate ex post sulla base di comportamenti tenuti successivamente dal Governo medesimo. In altri termini, non avrebbe pregio, da un punto di vista metodologico osservare che il Governo nei mesi e anche negli anni successivi tenne o avrebbe tenuto un comportamento inerte, nei confronti della tragedia di Ustica a parte il rilievo comunque ad abundantiam che quando il Governo poi è stata adeguatamente sollecitato, ha reagito, si pensi soprattutto quando quasi allo spirare dell'istruttoria formale, riuscì con un formale interpello ad ottenere sia pur parzialmente una remozione... del segreto militare della N.A.T.O. sfociata poi in quel documento cui ha fatto cenno anche il collega Amelio. Altra puntualizzazione di carattere metodologico, ciò che conta nella valutazione dell'idoneità di questa condotta, è che ha... le notizie che si assumono messe o che si assumono disinformative, sempre in base ad una valutazione ex ante abbiano rilievo, appaiono avere rilievo e interesse per le funzioni, l'indirizzo politico del Governo. Ma non spetta ai vertici dello Stato Maggiore o in genere,

possiamo dire, anche vertici in genere della pubblica amministrazione, sostituirsi al giudizio di valenze e autorizzazione politica di siffatte notizie. In altri termini, poteva benissimo darsi che il Governo, una volta avuto quelle notizie, se le avesse avute, avrebbe ritenuto per sue valutazioni politiche o perché pressato da altri problemi più urgenti di non darvi peso, di scegliere di lasciare le cose come stanno, non prendere alcuna iniziativa. Ciò non ha però alcuna influenza sulla valutazione, ripeto, da fare ex ante, circa l'idoneità della omessa comunicazione della notizia o della comunicazione di notizie false a determinare l'impedimento delle prerogative governative. Fatte queste puntualizzazioni di carattere metodologico, vediamo un po' di esaminare i fatti e possiamo senz'altro dire che non è contestabile, non è seriamente discutibile, che la tragedia di Ustica, a differenza di altri sinistri aerei, che pure certamente avevano sconvolto la vita nazionale, si pensi in particolare quei due aerei, caduti in prossimità dell'atterraggio a Punta Raisi, uno in mare, uno contro la montagna, aveva una sua peculiarità, aereo caduto in quota,

senza aver lanciato neanche un segnale di allarme, precipitato poi nel punto più profondo del Tirreno, sì che nell'immediatezza era stato possibile recuperare un quantitativo minimo di reperti, in zona cui anche al Ministro erano state segnalate presunte interferenze di aerei alleati con le aerovie civili, presentava una sua peculiarità, una sua rilevanza che andava indubbiamente al di là di quei doverosi accertamenti di routine, proprie della Commissione tecnica amministrativa peraltro, nel caso in esame, tempestivamente disposta dal Ministero dei Trasporti. Correlativamente e di tutta evidenza la caratura politica, qui dico politica tra virgolette, che avevano o avrebbero avuto per il Governo quelle notizie che l'Aeronautica, i vertici dell'Aeronautica Militare avevano raccolta nell'immediatezza del fatto, che pur nella loro, indubbiamente, provvisorietà, costituivano però dei fatti e non delle ipotesi, tali da giustificare, sempre in base a questa valutazione ex ante, cui facevo riferimento, una particolare ponderazione e attenzione da parte del Governo, tenendo conto anche il contesto agitato dei rapporti

internazionali nel Mediterraneo occidentale. Per cui, sempre ancora una volta in base una valutazione ex ante, non era ragionevole ritenere che il Governo, preso atto di queste notizie, che non erano certo tranquillizzanti, ripeto ancora una volta, come ho detto nella precedente udienza, nel loro combinato risposto, perché la segnalazione di traffico americano, ancorché smentita, si raccorda a quei dubbi, sulla presenza di tracce estranee, nei dati Radar di Ciampino, che indeboliscono la smentita che viene tra l'altro da una fonte che in quel momento è parte in causa, dico non era irragionevole ritenere che, preso atto di questa notizia, il Governo avrebbe ponderato la possibilità di esercitare il suo indirizzo politico, tramite iniziative che a livello internazionale potevano essere un formale interpello alla N.A.T.O. o altri paesi alleati, circa la presenza di traffico aereo o navale. Interpello che sia ben chiaro, poteva benissimo che non desse risultati, che però risultava una autorevolezza e una incisività infinitamente non paragonabile a quelle richieste del tutto informali, del tutto sommesse, che i vertici militari avevano fatto

nei giorni e nelle ore immediatamente successive alla tragedia. Tanto sommesse e tanto informali che l'unica risposta formale che arriva, il telex Cincusnaveur non presenta tra i suoi destinatari, nessuna autorità militare italiana e quanto a livello di politica interna, a parte quella convocazione del comitato per la sicurezza, cui poi farà riferimento il Ministro Lagorio, la costituzione di una speciale Commissione amministrativa di indagine o anche, anche a non voler ritenere questo un input particolare alla Commissione tecnica amministrativa disposta dal Ministero dei Trasporti, Commissione che come referente politico immediato è appunto il Governo e un immediato input, realizzatosi ovviamente tramite la comunicazione di siffatte notizie da parte del Governo, avrebbe determinato a esempio un esame dei controllori di volo, non così frettolosa e superficiale come quello fatto dal Luzzatti e un molto maggiore interesse da parte di questa Commissione per i siti della Difesa Aerea e una rivalutazione e un esame molto più approfondito, non quello frettoloso effettuato delle registrazioni telefoniche e a questo punto appare senz'altro pertinente che noi facciamo

riferimento per trovare un riscontro a queste affermazioni di carattere logico, alle dichiarazioni rese sul punto dai principali protagonisti a livello istituzionale e politico della vicenda. L'allora Ministro della Difesa Onorevole Lagorio, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Cossiga, che peraltro, ricordiamolo nel settembre di quell'80, non lo è più, perché il secondo Governo Cossiga va in crisi sostituito dal Governo Forlani, che quindi è in carica nel dicembre del 1980, infine il Sottosegretario Onorevole Mazzola, con delega ai servizi che mantiene questo incarico anche nel successivo Governo Forlani, riferendo qui sinteticamente, perché sono atti che la Corte conosce già, il Ministro Lagorio oltre a confermare, ribadire sia in istruttoria che nel dibattimento di non aver mai nulla saputo circa segnalazioni di presenza di traffico americano, dubbi interpretativi, incertezze in ordine ai Radar di Ciampino, ha chiaramente affermato e in istruttoria e anche a questo dibattimento, che se vi fosse stato il sospetto che ci fosse stata un'aggressione al velivolo "Itavia", il Ministro avrebbe informato il Presidente del Consiglio, e

questi penso, avrebbe preso le misure necessarie, la convocazione del comitato per la sicurezza, la identificazione del velivolo che minacciava il nostro "Itavia" e le conseguenze internazionali di questo fatto, ribadisce inoltre il Ministro Lagorio che questa, che la vicenda del DC9 era certamente di sicuro interesse per il Governo, tanto è vero che quello che gli fu detto dai vertici dell'Aeronautica Militare egli lo aveva subito e tempestivamente inoltrato al Governo, e nel luglio e nel dicembre del 1980. Quanto all'allora Presidente del Consiglio, il Senatore Cossiga, il Senatore quando è stato sentito da codesta Corte egli ha confermato sia in istruttoria che nel dibattimento di non aver nulla saputo circa segnalazioni di presenza di traffico americano e circa dubbi sui dati radar di Ciampino. Per ciò che concerne in particolare la deposizione resa al dibattimento, che come la Corte ricorderà si è svolta a Palazzo Giustiniani nel febbraio del 2002, le riposte all'interrogativo circa il dovere dei vertici dell'Aeronautica Militare di riferire al Governo quelle notizie che si assumono omesse o comunque disinformative, il Senatore Cossiga ha dato

risposto indubbiamente più sfumate rispetto al Ministro Lagorio. Ha affermato, lo ricordiamo, di non meravigliarsi se tra le Autorità Militari di un Paese e di un altro, in particolare di S.I.O.S., intervengano rapporti diretti, ha diciamo anche polemicamente sostenuto che ai Politici da parte dei militari debbono essere riferiti fatti e non fantasie o discrasie, ha affermato che a suo avviso un dovere di riferire vi sarebbe stato se ci fosse stata prova di una battaglia aerea ed infine ad una specifica domanda della Parte Civile che gli chiedeva che cosa avrebbero dovuto fare i vertici dello Stato Maggiore, se una volta accertata o quanto meno sospettata la presenza di tracce strane attorno al DC9 dall'esame dei dati radar e avuta peraltro una smentita sul punto dal parte dell'Autorità alleata, il Senatore Cossiga risponde che avrebbero dovuto vedere, cioè approfondire, in quanto si sa che quello che in uno schermo radar possono apparire tracce, poi in realtà possono non essere tracce. Infine il Sottosegretario Mazzola ha anch'egli ribadito e in Commissione Stragi e al dibattito di non aver saputo né lui in persona e né il Governo in genere, nulla

in merito a questo traffico americano, a questi dubbi interpretativi sui radar, a questi rapporti con l'Ambasciata e usando anche espressioni piuttosto colorite, e anch'egli ha ribadito che ove fossero stati presentati dei dubbi, delle indicazioni, delle notizie che andavano in una direzione che non era quella del cedimento strutturale, ma per una bomba o un missile certamente egli e la Presidenza del Consiglio si sarebbero attivati. Ora, in base ad una valutazione globale di siffatte dichiarazioni ad avviso del P.M. non può contestarsi che esse sul piano fattuale, sul piano appunto testimoniale costituiscono indubbiamente dei riscontri a quelle affermazioni d'ordine logico circa l'idoneità di siffatte condotte contestate a determinare un impedimento delle funzioni governative rappresentano e neanche a giudizio del P.M., la Difesa può fare molto, può argomentare, può trarre molto argomento dalle dichiarazioni testé riferite del Senatore Cossiga, in quanto se si va a vedere poi alla sostanza di queste dichiarazioni, al di là della non precisa corrispondenza delle risposte che dà il Senatore Cossiga alle domande che gli vengono

formulate, il contrasto sostanzialmente non è tale, perché? Perché è pacifico e possiamo senz'altro concordare con il Senatore Cossiga nell'affermare e nel ritenere che i militari, ma anche in genere i vertici della pubblica amministrazione, i Politici debbono riferire i fatti e non fantasie o discrasie. Ma la segnalazione di un traffico americano nella zona del sinistro unita alle prime indicazioni dei dati radar circa possibili presenze di altri aerei oltre al DC9 sono fatti ancorché precari, ancorché meritevoli indubbiamente di approfondimenti, non sono fantasie o mere ipotesi cervellotiche e quanto a quella affermazione del Senatore Cossiga secondo cui una volta individuati questi elementi sospetti delle tracce radar, le Autorità Militari avrebbero dovuto ulteriormente vedere è ragionevole replicare che proprio perché le risposte alleate non si potevano considerare in quel momento esaustive e servivano necessari accertamenti, l'Aeronautica Militare non poteva rimanere inerte, al contrario, non essendo legittimati, salvo gli accertamenti urgenti come da essi costantemente affermato in istruttoria e in dibattimento, a

compiere indagini tecniche, solo il Governo poteva essere l'interlocutore per rimuovere quella situazione di stallo che altrimenti si determinava, quindi era doveroso prospettare al Governo che era il referente politico immediato dell'Aeronautica Militare, che solo attraverso un opportuno input, quanto meno alla Commissione di Inchiesta Tecnica e Amministrativa o opportune iniziative diplomatiche, si poteva rimuovere quell'ostacolo che derivava dal fatto che sul radar apparivano determinate tracce, che vi era stata coevamente una segnalazione di traffico straniero, in altri termini, traffico militare straniero, in altri termini il solo dato relativo alle incertezze dei dati radar di Ciampino, se non veniva accompagnata ad una verifica, ad un accertamento su queste presunte presenze di traffico americano, diventava da se solo insufficiente, e si è visto, si vedrà che la Commissione Luzzatti opera faticosamente sul solo dato relativo ai dati radar, ma diventa fatale per i suoi lavori il non avere a disposizione quell'altro elemento estremamente significativo che unito a quello relativo ai dati radar avrebbe potuto dare un impulso molto maggiore, ma senza

un interpello diplomatico, senza un intervento governativo che tentasse, ripeto, con una naturalezza molto maggiore che non gli interPELLI formali fatti in precedenza di avere qualche risposta in merito alla presenza di traffico americano, cioè non poteva ovviamente essere realizzato nell'ambito della sola inchiesta amministrativa. Certo ripeto, e lo ribadisco come avevo accennato in precedenza, poteva benissimo darsi che il Governo pur avendo avuto queste notizie non avrebbe dato corso per le sue valutazioni politiche, ma questa è una valutazione che non spettava fare ai vertici dell'Aeronautica Militare. In altri termini il fatto che il Ministro della Difesa su una vicenda così tragica e già di per se stessa inquietante non fosse stata messa al corrente della globalità degli elementi da valutare determinò sicuramente una cesura del flusso di comunicazione su questo evento, tra il Ministro della Difesa e il Governo, che è elemento indefettibile perché il Governo potesse prendere in considerazione gli elementi posti alla base per una sua volizione su una scelta di indirizzo politico. A questo punto dobbiamo però porci un problema di notevole

rilevanza anch'esso anticipato nella memoria difensiva del Generale Tascio, a cui facevo anzi riferimento, sia pure in via più che subordinata, e cioè il problema se comunque posto che siffatta condotta omissiva sia stata idonea a condizionare l'operato del Governo, se però detto condizionamento sia inquadrabile nell'ambito dell'impedimento di cui al primo comma dell'art. 289, o non piuttosto nella turbativa prevista dal secondo comma. A questo punto però dato il tempo trascorso riterrei opportuno... **PRESIDENTE:** sì, facciamo... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ...fare una breve pausa. **PRESIDENTE:** ...una pausa, esatto. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** La ringrazio Presidente! **PRESIDENTE:** sì, un quarto d'ora di sospensione. (Sospensione).-

#### **ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Prego, il Pubblico Ministero può continuare! **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** facevamo riferimento subito prima della sospensione all'ipotesi che nella condotta contestata potesse in via subordinata individuarsi anziché un impedimento l'ipotesi della turbativa contemplata dal secondo comma dell'art. 289 del codice penale, il problema non è indubbiamente agevole

sul piano sistematico, perché non esiste nel nostro ordinamento penale un concetto univoco di turbativa, come osservava l'Avvocato Gamberini in sede di discussione con specifico riferimento al reato di interruzione di pubblico servizio ex art. 340 del codice penale, turbativa ed impedimento sono sostanzialmente equipollenti, sono forme alternative di manifestazione della stessa condotta, ovviamente parificati anche sotto il profilo della sanzione penale, ma io potrei fare anche un altro esempio, quello del delitto di turbativa d'asta, art. 353 codice penale, ove anche lì l'impedimento e la turbativa sono sostanzialmente accomunati e quindi la turbativa va intesa come un qualcosa che devii il risultato di un procedimento da quello che sarebbe stato il suo iter naturale, ove appunto la turbativa non fosse intervenuta. Diverso è il discorso per il reato che qui ci interessa, anzitutto da un punto di vista formale la turbativa è distinta dell'impedimento e collocata, abbiamo visto nel secondo comma e al riguardo può essere estremamente interessante rilevare quanto in merito a questa innovazione rispetto al Codice Zanardelli, che la turbativa

non prevedeva, è scritto nella... parliamo del 1930, nella relazione al Re, l'allora guardasigilli Rocco, il quale diceva che si è ritenuto, si era ritenuto per esigenze di armonia sistematica di inserire questo concetto, questa ipotesi attenuata della turbativa per sopperire al fatto che nel pregresso ordinamento siffatti comportamenti similari appunto di turbativa venivano solo sanzionati con reati inseriti invece nel contesto di delitti contro la pubblica amministrazione, delitto peraltro di modesta entità e modesto disvalore. Ma c'è un'altra osservazione da fare, e cioè che non c'è soltanto nel 289 una differenziazione di collocazione conseguentemente anche di carattere concettuale tra impedimento e turbativa, ma c'è anche una differenza sanzionatoria che nel codice originario, nel testo originario del Codice Rocco, chiedo scusa, era già notevole ma che si è ulteriormente accentuata con la novella 1417 del 1947 e che riducendo per la sola ipotesi della turbativa la pena infliggibile da uno a cinque anni di reclusione, ha scavato un vero e proprio fossato sotto il piano sanzionatorio tra le due ipotesi dell'art. 289 codice penale che da un

punto di vista sistematico e dogmatico potremmo anche dire che è anacronistico conservare la rubrica di attentato ad organi costituzionali o alto tradimento per una ipotesi quale quella della turbativa che con il gioco delle attenuanti generiche può pervenire ad una pena di pochi mesi e ad un termine di prescrizione estremamente modesto, quindi e dai riferimenti fatti nella relazione al Re e dalla diversa collocazione di queste due ipotesi e dal fatto che questa enormità di differenza di trattamento sanzionatorio sta anche ad esprimere una nettissima differenziazione di giudizio di disvalore sociale tra i due tipi di condotte, possiamo trarre la conclusione che turbativa nello specifico caso dell'art. 189 del codice penale non può essere inteso come un qualcosa che alteri il risultato di un procedimento portando ad un esito diverso da quello che si avrebbe avuto ove la turbativa non fosse intervenuta, ma turbativa intesa piuttosto come sinonimo di disturbo, cioè di una condotta che renda più arduo, più difficoltoso, più fatico l'iter di un procedimento senza però arrivare ad incidere sul suo risultato. A riguardo può essere anche

interessante fare un rilievo o una distinzione con riferimento proprio a questo specifico reato tra impedimento turbativo fatta a livello dottrinale dal Fian da Camusco (fonetica), il quale come parametro di distinzione fa quella tra un procedimento inerente ad una prerogativa dal Governo che non si è ancora iniziata e quella di un procedimento che invece abbia avuto il suo corso, dicendo in sostanza: "abbiamo impedimento se grazie alla condotta incriminata il procedimento inerente all'esercizio di una prerogativa del Governo non si attivi neanche, avremo turbativa se nell'ambito di un procedimento invece già avviato intervenga una condotta discorsiva o deviante. Sembra al Pubblico Ministero che siffatta distinzione pure indubbiamente pregevole, sia molto calzante per le ipotesi che definivamo prima corposo, violente di impedimento, per fare un esempio riferito sempre al Parlamento, impedimento se il comando impedisce, appunto, che la seduta del Parlamento abbia inizio, turbativa se interviene a seduta iniziata la blocchi. Sia invece meno efficace, meno calzante per quella ipotesi, come nel caso in specie più sofisticate e in cui si

materializza la condotta delittuosa, sembra invece al Pubblico Ministero che noi dobbiamo aver riferimento, poiché appunto oggetto della tutela penale sono le prerogative espressioni dell'indirizzo politico, a quel flusso di comunicazioni, a quel flusso di notizie fondamentali perché una funzione di indirizzo politico possa essere oggetto di ponderazione, di volizione e di determinazione, sì che possiamo parlare di impedimento se si determina un black-out, anche temporaneo, anche parziale, cioè riferito ad un singolo settore di questo flusso di comunicazioni determinante perché possa nascere, originare una valutazione, possa avere turbativa se invece ci sia un condotta che tenda solo ad inserire elementi di disturbo in questo processo di comunicazione, questo flusso di notizie che invece non risulta interrotto. Ora, possiamo ritenere che nel caso in specie la condotta omissiva e/o di errata comunicazione da parte dei vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica così come a suo tempo l'abbiamo delineata, abbia determinato un impedimento delle funzioni di indirizzo politico o invece abbia solo turbato le normali condizioni di esercizio

di queste prerogative? Anche qui ovviamente dobbiamo fare un giudizio sulla base di una valutazione ex ante, non traendo cioè argomento da elementi successivi e al riguardo possiamo anche ritenere pacifico che il Ministro della Difesa avesse, diciamo, per sua cognizione personale qualche notizia, qualche elemento, siamo più precisi, qualche elemento di valutazione sulla vicenda, anzitutto era stata ovviamente avvisato, questo è un dato pacifico della scomparsa dell'aereo e ce lo dice lo stesso Ministro, dicono altri testi, sapeva che in quella zona in tempi precedenti ma non di molto, c'erano state segnalazioni attinenti presunte interferenze di velivoli americani nelle nostre aerovie civili, ma siffatti dati in se stessi erano senz'altro giustificativi di una richiesta di informazioni ai vertici dell'Aeronautica Militare, richiesta che sappiamo il Ministro fa, ma di per sé senza altro supporto fattuale non erano certamente tali da poter giustificazione l'abolizione, la determinazione di una scelta da proporre al Governo di una iniziativa a livello di politica interna ed internazionale. Laddove invece, chiedo scusa un istante, ed inoltre

possiamo altresì ritenere che la comunicazione di notizie siffatte, quali quelle che abbiamo detto in precedenza, rappresentava invece sicuramente o avrebbe rappresentato un supporto fattuale, concreto, per poter esercitare o quantomeno valutare se esercitare quelle iniziative espressione di indirizzo politico. Certo possiamo anche ritenere e concordare che l'Aeronautica Militare, ai vertici dell'Aeronautica Militare, che comunque ricordiamo, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e alto consulente della materiale del Ministro della Difesa, ripeto, possiamo anche ritenere che il Ministro della Difesa avesse altri canali di informazioni, gli altri Stati Maggiori, in servizi, la stessa Commissione Tecnica Amministrativa di indagine, sia pure per il tramite del Ministro dei Trasporti, ma è questo il punto a mio giudizio fondamentale dalla questione, ciò che contava in quella vicenda perché il Governo potesse prendere una iniziativa apprezzabile, tempestiva, era che certe notizie gli pervenissero nella immediatezza e nell'immediatezza solo l'Aeronautica Militare per il patrimonio tecnico di cui era depositaria e perché in quel momento, meritato al controllo

non solo della Difesa Aerea ma anche del traffico civile, solo l'Aeronautica Militare poteva far pervenire certe notizie con la dovuta tempestività che a sua volta poteva determinare un tempestivo intervento del Governo, perché una protesta diplomatica, una richiesta di chiarimenti se effettuata nell'immediatezza avrebbe avuto un'autorevolezza, una eccessività, una credibilità ovviamente molto maggiore che non fosse fatta a mesi o anni, addirittura di distanza, l'Avvocato Gamberini faceva sempre riferimento un po', possiamo dire anche pittoresco e relativo alla presenza di una portaerei e ad un eventuale volo di ricognizione della nostra Aeronautica avrebbe dovuto verificare se comunque nel Mediterraneo un'altra portaerei che non la Saratoga ci fosse, perché in poche ore una portaerei che non è in porto può allontanarsi da una certa zona, allontanarsi forse dal Mediterraneo o forse no, ma a prescindere da questo esempio possiamo anche fare a livello interno il riferimento all'input che nell'immediatezza il Governo poteva dare, come accennavo in precedenza, alla Commissione Tecnica Amministrativa, perché la tempestività di certi

input da parte del Governo, avrebbe dato ai lavori di quella Commissione un indirizzo politico e un taglio con esiti sicuramente molto diversi da quelli cui faticosamente e in modo molto incompleto, poi la Commissione Luzzatti perviene. Ripeto, solo l'Aeronautica Militare in quel momento, da qui il rilievo dell'impedimento anche temporaneo a cui fa riferimento il Codice Rocco, sono l'Aeronautica Militare poteva dare notizie nell'immediatezza. La Commissione Luzzatti, si è visto, a certi risultati poi solo parziali arriva vari mesi dopo, i servizi, i servizi non dimentichiamo che come supporto tecnico nella vicenda hanno proprio l'Aeronautica, hanno il S.I.O.S., c'è stato detto proprio in questa aula che il S.I.O.S. è l'organo tecnico del S.I.S.M.I. e pertanto è fondamentale per poter valutare e ritenere che non di turbativa si è trattato, ma di impedimento, che fondamentale in quel momento è il canale di comunicazione privilegiato dell'Aeronautica Militare con il suo patrimonio scientifico, fondamentale è il riferimento al concetto di immediatezza, quelle notizie per poter essere efficaci e determinare un'efficacia e in quel

momento per l'intervento del Governo dovevano essere date con immediatezza. Quindi a giudizio del Pubblico Ministero le omesse informazioni in quel momento al Ministro della Difesa erano univocamente idonee ad incidere pesantemente, ripeto ancora nell'immediatezza, sul formarsi della funzione di indirizzo politico del Governo stesso e determinando una vera cesura nel flusso di comunicazioni sul tragico evento e pervenibili al Ministro, al Presidente del Consiglio e quindi al Governo, comunicazioni fondamentali per la volizione, ripeto un'ultima volta, nell'immediatezza da parte del Governo medesimo sulle determinazioni da adottare. Possiamo pertanto ritenere che da parte dei vertici dello Stato Maggiore, quindi del Capo di Stato Maggiore e nei limiti dell'esercizio di una funzione vicaria da parte del Sottocapo di Stato Maggiore, si configura con le condotte che abbiamo sopra evidenziato, un impedimento delle funzioni governative sia pur ripeto, ovviamente, il senso temporaneo è parziale, cioè non ovviamente tutte le prerogative del Governo, ma quel particolare settore delle prerogative del Governo che attiene a questa specifica vicenda che aveva, ripeto, una

rilevanza che andava ben oltre il disastro aereo in quanto tale. Ma non abbiamo ancora esaurito la nostra esposizione, perché fatta questa puntualizzazione abbiamo ancora due importanti profili da esaminare; uno è valutare se in questa condotta di impedimento certamente riferibile al Capo e Sottocapo di Stato Maggiore, quest'ultimo nei limiti della funzione di carica, abbiano concorso agli due imputati, Generali Melillo e Ferri e in secondo luogo con riferimento alle posizioni del Generale Bartolucci e Ferri, vedere se faccia pendant alla sussistenza dell'elemento materiale del reato anche quello dell'elemento psicologico conforme al reato medesimo. Quanto al primo problema dobbiamo partire da un dato fondamentale, come è stato ampiamente chiarito più volte anche in questo dibattito e anche in questa discussione, solo Capo di Stato Maggiore della Difesa, e ripeto ancora una volta, nei limiti dell'esercizio di funzione di carica al Sottocapo di Stato Maggiore, competeva il, tra virgolette ovviamente diciamo, privilegio di avere rapporto immediato con il Ministro della Difesa, cioè prevista espressamente o anche dal più volte citato D.P.R. 477 del 1965 e,

conseguentemente una condotta omissiva o di disinformazione nei confronti del Ministro della Difesa, in quanto tale è apprezzabile solo nei confronti del Capo e del Sottocapo di Stato Maggiore, non a caso nel difendersi il Generale Bartolucci e il Generale Ferri hanno anche più volte affermato che non potevano rispondere e particolare riferimento viene fatto al C.O.P. e anche all'I.T.A.V. di omesse comunicazioni fatte a loro da loro subordinati che come tali non potevano assolutamente avere rapporti diretti e immediati con il Ministro della Difesa, cioè non toglie ovviamente per i principi generali in tema di concorso di persona nel reato che anche altre persone possano concorrere con i titolari di quella che in Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e davanti agli uomini giurate di dire la verità che in giurisprudenza viene considerata come una posizione di garanzia, nella perpetrazione del reato o perché si determini un previo concerto tra gli autori principali e i concorrenti sulla condotta da assumere o perché anche al di fuori di un previo concerto, i concorrenti pongano in essere dei comportamenti

idonei a rafforzare, a supportare, a sostenere concretamente la condotta omissiva o di disinformazione posta in essere dagli autori principali e anche è altrettanto evidente che in tal caso i comportamenti posti in essere dai concorrenti non debbano essere decisamente omissivi. Il nucleo centrale del reato è rappresentato da un'attività, abbiamo detto omissiva, a parte taluni profili di contenuto più disinformativi, invece l'attività di supporto può estrinsecarsi anche in comportamenti invece positivi, materiali non necessariamente omissivi e ovviamente però presupposto, perché si possa valutare l'eventuale sussistenza di siffatte condotte inquadrabili con un concorso di persone e che anche i concorrenti quindi nella specie i Generale Tascio e Melillo, fossero a conoscenza di quelle notizie o quanto meno di parte di quelle notizie la cui omessa o errata comunicazione all'Autorità Politica viene contestata al Capo o al Sottocapo di Stato Maggiore, cioè dobbiamo anzitutto verificare se anche nei loro confronti sia apprezzabile quello che nell'introduzione della mia requisitoria ormai parecchie e parecchie udienze fa io avevo

definito come presupposto della condotta. Cominciamo ad esaminare la posizione del Generale Melillo, come avevo anticipato nell'udienza del 12 dicembre, per ciò che concerne la notte del 27 giugno del 1980 è possibile dubitare che certe notizie, non la scomparsa del DC9 ovviamente, ma la segnalazione del traffico americano e così dicendo, non siano state portate a conoscenza del Generale Melillo per essersi verificata una sorta di by-pass, ricordiamo che l'allora Colonnello Arpino avrebbe secondo una versione che tutti hai poi sostanzialmente concordato, una volta appresa la notizia dal Tenente Colonnello Giangrande e pregato, anzi ordinato a quest'ultimo di riferire la notizia della scomparsa del DC9 al Capo del Terzo, il Generale Melillo, gestendo lui poi in prima persona i rapporti con il Capo e il Sottocapo di Stato Maggiore con tutto l'iter che ne segue, ordine del Generale Bartolucci di fare una verifica sugli aerei delle basi italiane, ordine a sua volta riportato al Tenente Colonnello Giangrande che dopo averlo comunicato al Colonnello Arpino l'esito, questo esito viene poi a sua volta riportato al Generale Bartolucci sicché può anche essere plausibile che quella

notte nella catena gerarchica di comunicazione del C.O.P., il Generale Melillo sia rimasto in una sorta di binario morto, ma sembra arduo ritenere che una siffatta situazione di by-pass possa essersi protratta anche nella mattina del 28 giugno, allorché come da lui stesso più volte dichiarato il Generale Melillo estremamente mattiniero arriva, credo, intorno alle 7:00 di mattina allo Stato Maggiore, vede certamente e risulta del resto anche da un'annotazione del brogliaccio, il Tenente Colonnello Giangrande che quale Ufficiale di servizio ovviamente parte dello Stato Maggiore, vede anche il Colonnello Arpino anch'egli mattiniero e poi certamente non appena arrivano in ufficio parla e con il Sottocapo e con il Capo di Stato Maggiore ricevendone la disposizione di effettuare quella famosa verifica e sulla presenza di aerei italiani e stranieri e sui dati radar, con particolare riguardo al Terzo R.O.C., a quelli acquisiti dal Terzo R.O.C. di Martina Franca e nonché di fare accertamenti presso l'I.T.A.V. per poter acquisire dati, un tracciato, un plotting in ordine alla rotta del DC9. Certamente non dobbiamo dimenticare, è doveroso dirlo, che ci

troviamo in una struttura militare e come tale fortemente gerarchizzata e quindi il colloquio che interviene quella mattina del 28 giugno fra il Generale Melillo e il Generale Ferri e Bartolucci non è equiparabile, diciamo, alle discussioni che intervengono, per fare un esempio, nelle camere di consiglio dei Tribunali della Corte di Assise, il Generale Melillo è certamente lì per ricevere un ordine, egli è solo, solo ovviamente lo dico tra virgolette, Generale di Brigata Aerea, il Generale Ferri è Generale di Squadra Aerea, è suo superiore gerarchico il Generale Bartolucci che è addirittura il Capo di Stato Maggiore, però è anche ovvio che data la particolare natura dell'ordine che gli viene dato, proprio per finalità operative, cioè perché quell'ordine possa essere eseguito bene, una qualche partecipazione di ciò che c'è dietro quell'ordine non può non essere data, significativa anche quella frase che il Generale Melillo riferisce essere stata pronunciata dal Generale Bartolucci, vorrei saperne di più, perché si suppone che qualcosa si sia saputo, ma ammettiamo anche che questo ordine dato al Generale Melillo, del

Generale Ferri e Bartolucci sia stato, diciamo un ordine secco. Come non pensare che quando diligentemente il Generale Melillo si mette subito all'opera per eseguire questo ordine non debba parlare con i suoi immediati collaboratori e che della vicenda debbono sapere di più, il Colonnello Arpino e il Tenente Colonnello Giangrande e se non lo ha saputo prima quando è arrivato allo Stato Maggiore non sa che in quel momento che cosa è successo, ma vogliamo anche ammettere che né Arpino e né Giangrande gli abbiamo detto nulla, ma quando deve mettersi in contatto con il Terzo R.O.C. di Martina Franca per acquisire quei dati di cui abbiamo fatto riferimento, che Martina Franca non gli riferisce che tante di quelle notizie che vengono richieste sono state già richieste quella notte stessa, quindi certamente più tardi nella mattinata del 28 giugno, anche il Generale Melillo viene ad apprendere dalla segnalazione di presenza di un traffico americano e quanto ai dubbi interpretativi sui dati radar di Ciampino non dimentichiamo che lo stesso Generale Melillo ha ammesso, ha dichiarato che su richiesta dei vertici dello Stato Maggiore chiese all'I.T.A.V.

di acquisire quel plotting, una traccia del DC9. Noi siamo per scontato e per pacifico che il Generale Melillo resta estraneo al processo di falsificazione ideologica di quel tracciato e diamo anche altrimenti per scontato che non è in possesso di cognizioni tecniche specifiche per reggere dei dati radar, ciò che non è assolutamente convincente è che egli riferisce che una volta che dato l'ordine, diciamo, in discesa l'esecuzione dell'ordine torna in salita, quindi il risultato di questo plotting viene comunicato allo Stato Maggiore egli possa dire: "fu riferito che non c'era niente", quando i protagonisti di questa vicenda nell'ambito della catena gerarchica dell'I.T.A.V., Generale Fazzino, Colonnello Fiorito De Falco e Tenente Colonnello Guidi, sia pur con sfumature diverse eppur cercando in sede di deposizione testimoniale, quindi parecchi anni dopo, di attenuare l'entità dei fatti, hanno comunque dovuto riconoscere che qualcosa in quei tracciati c'era, qualcosa di cui si poteva dare una interpretazione alternativa, qualcosa che poteva essere minimizzata ma non che non c'era niente e al riguardo soccorre anche poi la famosa missione

a Boccadifalco del 4 luglio 1980 in cui il Generale Melillo manda su ordine certamente del Generale Ferri, il Tenente Colonnello Argiolas esperto in materia, ripeto come ho detto la scorsa udienza, non è che si vuole ingigantire questo episodio, però non si può passare sopra a quella annotazione del Tenente Colonnello Argiolas che dice: "vengo mandato lì, per verificare notizie - si badi eh, notizie e non voci - su eventuale collisione con traffico americano" e il che fa pensare che non è che possano essere notizie, dati che vengono solo dalla stampa, quindi qualcosa nel discorso che gli fa Melillo seppur poi a sua volta riportato in refero che indica che dei dubbi su che cosa possa essere accaduto intorno al DC9 anche il Generale Melillo ha certamente appreso. Infine c'è il discorso famoso del telex di Cincusnaveur, ho già detto nella scorsa udienza che indubbiamente non è il problema della omissione della data che può avere rilevanza, e che in se stesso pure essendo oggettivamente errato non può essere unicamente attribuito, perché il fatto stesso che comunque si parlasse dell'Ambasciata era indicativo con la funzione dell'Ambasciata vi

era stata, ciò che in questa sede però si vuol rilevare è che il Generale Melillo riconosce di avere avuto questo telex di Cincusnaveur, e non è assolutamente credibile che lo trovi così sulla scrivania, soprattutto per un soggetto che ha dimostrato, e lo dico assolutamente senza ironia, particolare scrupolo, particolare pignoleria nell'adempimento della sua funzione e che quindi non sia stato in qualche modo preavvisato del suo arrivo, non abbia individuato una sia pure informale nota di accompagnamento e che comunque in ultima denigrata ipotesi, anche una volta individuato non abbia cercato di ricostruire l'iter attraverso il quale siffatto documento gli sia pervenuto. Più problematica apparentemente appare la prova della conoscenza di siffatte notizie da parte del Generale Tascio, responsabile del S.I.O.S. per un rilievo che direi è di tutta evidenza, a differenza del Generale Melillo, il Generale Tascio non ha inserito in nessuna di quelle catene di comunicazione gerarchica di notizie a cui ho accennato alla precedente udienza e tanto meno in quella del C.O.P. Inoltre non abbiamo alcun concreto indizio che il Generale Tascio la

mattina del 28 abbia partecipato, chiamiamolo briefing, chiamiamola riunione informale, con il Capo e il Sottocapo di Stato Maggiore cui certamente invece partecipa il Generale Melillo, d'altro lato per quello che può valere, intendiamoci, non dobbiamo dimenticare che l'ufficio del Generale Tascio aveva una collocazione fisica separata rispetto allo Stato Maggiore, sito infatti in una, e lo dice anche Clarridge lo ricordate, in una palazzina staccata dal palazzo dell'Aeronautica. In via logica potrebbe ipotizzarsi che queste notizie il Generale Tascio nell'immediatezza le possa avere apprese dai sensori del S.I.O.S., ma è una mera affermazione logica senza riscontro, un po' più plausibile forse che quale Capo del S.I.O.S., quindi Servizio Informazione dell'Aeronautica, egli proprio per finalità operative del suo ufficio ne sia stato reso edotto dal capo e dal sottocapo di Stato Maggiore, ma al di là di queste che sono deduzioni di carattere logico direi che il processo ha acquisito taluni riscontri fattuali che evidenziano a giudizio del P.M. che quanto meno una parte di siffatte notizie il Generale Tascio le abbia apprese,

anzitutto quella famosa per sua partecipazione quale S.I.O.S. a quella missione a Boccadifalco a cui accennavamo in precedenza. Anche il S.I.O.S. manda un suo rappresentante, il Colonnello Bomprezzi e sempre da quelle famose annotazioni del Tenente Colonnello Argiolas emerge un attimo interessamento a questa vicenda del Generale Tascio al punto da creare un qualche attrito con il Generale Melillo, c'è poi un ruolo rivestito dal Generale Tascio nella vicenda dei rapporti con l'Ambasciata, abbiamo detto che sul punto abbiamo già accennato che anche se non abbiamo prove concrete di un vero e proprio carteggio che però rapporti informali vi siano stati tra il S.I.O.S. e i pendant, gli ante faccia degli addetti militari dell'Ambasciata, questo può ritenersi provato, ricordiamoci le dichiarazioni di Coe, e anche a voler, come ho già detto nella precedente udienza, delimitare temporalmente i giorni in cui Coe poté attivarsi, abbiamo anche detto che il S.I.O.S. doveva essere certamente allertato, che la vicenda era gestita prevalentemente dagli Addetti militari dell'Ambasciata e della Marina, e poi abbiamo detto alla precedente udienza che quando questo

documento arriva negli uffici italiani a forza tramite il S.I.O.S. deve transitare per poi arrivare sino al Generale Melillo, per cui non sembra assolutamente plausibile che Generale Tascio che in istruttoria aveva detto di sapere che gli uffici, che il personale del Quarto Ufficio aveva seguito la vicenda, ma appare plausibile che il Generale Tascio non ne sia stato affatto avvertito, non dimentichiamo tra l'altro che una copia di questo telex di Cincusnaveur negli archivi del S.I.O.S., sia pur molti anni dopo viene rinvenuta. Ma c'è un altro elemento che dobbiamo sottolineare come prova di una qualche conoscenza da parte del Generale Tascio di siffatte notizie, ed è la più volte citata nel dibattimento e nella discussione, nota nell'agenda del 28 luglio '80 sulle voci ad alto livello, su tracce registrate a sud di Ponza con riferimento alla vicenda del DC9, qui non ci interessa sapere la fonte di questa notizia presumibilmente del S.I.S.M.I., presumibilmente proveniente forse dal Colonnello Notarnicola, ciò che rileva è il fatto stesso che il Generale Tascio ritenga di annotarla in un contesto in cui in realtà questa notizia non dovrebbe entrarci,

perché sia i rapporti con gli Ufficiali del S.I.S.M.I. e sia gli altri appunti sulla vicenda fanno riferimento a tutt'altra vicenda, cioè alla vicenda del Mig libico, il fatto che il Generale Tascio ritenga di appuntarlo sta a significare che quella vicenda per lui non è nuova, è un qualcosa che vale la pena di memorizzare, sta a confermare il fatto che egli sa che sullo scenario nel cui contesto è avvenuta la tragica vicenda del DC9, c'è qualcosa che non quadra e al riguardo qui uno dei pochi profili in cui può avere rilevanza come accennava anche nell'udienza la collega Monteleone, la vicenda del Mig Libico, abbiamo visto che seppure in esito ad un faticoso iter logico ed argomentativi, non vi è assolutamente prova che quel Mig sia caduto in data anteriore al 18 luglio del 1980, tutta la vicenda però fa rilevare che fu fatto nell'immediatezza o anche in data, un collegamento fra la vicenda anche da parte del Generale Tascio tra la vicenda del DC9 e quella del Mig e il che fa ritenere che in realtà si ipotizzasse che un Mig, non certo quello caduto il 18 luglio potesse in qualche modo entrare nello scenario del 27 giugno e il che fa ritenere

che quello scenario non fosse ritenuto tranquillizzante, alla stregua delle considerazioni sopra esposte possiamo ritenere che nel luglio '80 il Generale Melillo e Tascio sia pur attraverso tramite tra loro non omogenei siano resi partecipi di alcune notizie sulla tragica vicenda del DC9 e la cui omessa comunicazione viene contestata ai vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica con particolare riguardo al ruolo svolto dall'Ambasciata U.S.A., alla segnalazione di traffico americano, ai dubbi interpretativi sui dati radar, dovendo invece farsi eccezione perché per le ipotesi di esplosione avanzate nell'ambito del Terzo R.O.C. e per cui non vi è prova concretizzata poi nel sopralluogo del Tenente Colonnello Lippolis sui primi reperti e di cui non vi è prova che siano stati inoltrati né al S.I.O.S. e né al Terzo Reparto, nonché ovviamente per quanto detto dalla collega Monteleone per ciò che attiene le notizie efferenti una presunta caduta del Mig libico in data anteriore al 18 luglio 1980. Però il rilievo che possiamo ritenere è raggiunta in gran parte, per la maggior parte della loro estensione, la prova del presupposto della condotta delittuosa,

non è però esaustivo ai fini di ritenere il concorso di persone nel reato, questo è solo il presupposto, dobbiamo poi individuare se nel comportamento dei Generali Tascio e Melillo nella vicenda siano riferibili concreti comportamenti idonei a supportare la condotta omissiva o disinformativi posta in essere nei vertici dello Stato Maggiore. In un previo concerto non abbiamo concreti elementi, è un'ipotesi che si può avanzare ma ovviamente non è con i ipotesi meramente logiche che in un processo si possono costruire delle accuse, per ciò che concerne l'altro profilo a cui accennavo, cioè l'individuazione di concrete condotte che siano idonee a supportare, a fortificare le condotte omissive degli autori principali del reato, anche al limite sotto il profilo di concorso morale, occorre fare una distinzione tra quanto verificatosi nel luglio del 1980 e quanto verificatosi nel dicembre dell'80. Come accennavo sempre alla scorsa udienza nel luglio del 1980 i rapporti dei vertici dello Stato Maggiore con il Ministro della Difesa si svolgono secondo moduli del tutto informali, l'unico dato scritto non è dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ma è

quell'appunto del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il 4 luglio '80 che tra l'altro parla solo di taluni reperti rinvenuti, quindi la condotta omissiva che si realizza tramite contatti verbali del Capo di Stato Maggiore della Difesa con il Ministro è un qualcosa che non è concretizzato, ripeto, in alcun atto formale, per cui i comportamenti singoli posti certamente in essere e rispettivamente del Generale Melillo e Tascio sono per così dire neutri rispetto a siffatta condotta omissiva che va al di là della loro azione. Mi spiego meglio, chiedere notizie alle Autorità alleate sulla presenza di traffico e riferire poi ai superiori l'esito negativo di questa ricerca, non è in sé una cosa falsa, si chiedono notizie ed è vero che la notizia data è una notizia negativa, così pure l'acquisizione di certi dati radar della Difesa Aerea è in sé un dato neutro rispetto alla condotta omissiva che successivamente viene posta in essere e così pure l'inviare su ordine tra l'altro dei vertici, personale a Boccadifalco per verificare se certi reperti siano o meno riconducibili ad ipotesi di collisione. In realtà la vera condotta omissiva e disinformativi si realizza non inserendo questi

dati, ripeto, in se stessi neutri, questo da parte dei vertici dello Stato Maggiore, nel complesso globale di notizie che si hanno, non dicendo ad esempio che quella richiesta di traffico, che la richiesta alle Autorità alleate di traffico americano non viene fatta sulla fonte, sulla base di una teorica ipotesi di collisione ancorata alle pregresse esperienze ma viene fatta perché concretamente c'è stato un input, c'è stata una segnalazione di traffico americano, ma tutto ciò non è riferibile ai concreti comportamenti tenuti in essere dal Generale Melillo e dal Generale Tascio. Per la verità in sede istruttoria erano state evidenziate in questa fase due condotte, diciamo un per una, che potevano non assumere questo carattere, diciamo così, neutro, per il Generale Melillo la famosa inchiesta interna cui abbiamo fatto riferimento nell'udienza precedente inerente i controllori di volo di Ciampino che abbiamo visto avere caratteri estremamente singolari, ha avuto riguardo anche al fatto che non ce n'è traccia, che le audizioni sarebbero state del tutto informali e che riguardavano proprio il team del T.C.R. di Ciampino, quei

soggetti, Corvari, La Torre e Grasselli il cui contegno in sede dibattimentale totalmente reticente, tutti abbiamo potuto apprezzarlo. Ma si è chiarito che questa inchiesta non è stata fatta del Terzo Reparto, dal Generale Melillo, questa inchiesta è stata fatta invece dall'I.T.A.V., l'equivoco, diciamo così, era sorto sulla base di una erronea interpretazione di quell'agenda del Tenente Colonnello Argiolas e laddove dice: "bisogna sentire i Controllori di Volo di Ciampino, perché viene la Commissione", ma quella Commissione si comprende bene è la Commissione Luzzatti, quindi non attiene a quella inchiesta interna che certamente è avvenuta, ma ripeto, è stata gestita dall'I.T.A.V.. Quanto al Generale Tascio l'addebito che avrebbe avuto carattere non neutro ma indicativo di un concreto supporto alla condotta ammissiva, era stato individuato in una autonoma imputazione, ora non ricordo se c) o d) della rubrica, dell'originaria rubrica del capo di imputazione, quella attinente alla soppressione del carteggio scritto intervenuto nei rapporti tra S.I.O.S. e Ambasciata Americana, ma nell'udienza scorsa abbiamo detto che se c'è certamente prova che

rapporti siano intervenuti, la prova dell'esistenza di un vero e proprio carteggio sostanzialmente non vi è, sulla base soprattutto delle dichiarazioni rese dai vari testimoni americani, e che conseguentemente non ve n'è neanche prova di una soppressione di questo carteggio, per cui va rivisitata incidenter tantum, il merito di quella imputazione a suo tempo contestata e per cui intervenne Sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Per cui per ciò che concerne il luglio del 1980 noi abbiamo sicuramente la prova di una conoscenza da parte del Generale Tascio e Melillo di quelle notizie la cui omessa comunicazione si contesta al Generale Bartolucci, al Generale Ferri, ma non abbiamo una prova esaustiva, convincente che vada al di là di mere considerazioni logiche di comportamenti concreti e idonei a supportare, a rafforzare e quindi a determinare un concorso della condotta omissiva contestata agli imputati e agli autori principali del reato. In altri termini possiamo ritenere che c'è stata connivenza, ma non possiamo ritenere che ci sia stato concorso, il discorso si apprezza in modo parzialmente diverso per ciò che attiene invece

il dicembre del 1980, come accennavo nella precedente udienza, qui il rapporto dei vertici dell'Aeronautica Militare nei confronti del Ministro della Difesa si svolgono con moduli formali, non informali, c'è la famosa nota del 20 dicembre 1980 che noi sappiamo seppur formalmente indirizzata allo Stato Maggiore della Difesa, in realtà ha come suo destinatario effettivo addirittura il Governo, perché dobbiamo tener presente quel famoso appunto a firma del Capo Gabinetto Generale De Paolis, il 22 dicembre 1980, appena due giorni dopo questa lettera, vistato dal Ministro Lagorio per l'inoltro all'allora Presidente del Consiglio Forlani, che sia pure in termini più sintetici riprende la nota del 20 dicembre '80, in taluni passi e addirittura riprendendo proprio le stesse parole, qui l'Aeronautica Militare, i vertici dell'Aeronautica Militare prendono posizione formale sulla vicenda, certe notizie, certe omissioni di notizie, certe notizie errate o false, non tutte lo abbiamo detto nell'udienza precedente, sono messe per iscritto, per cui collaborare alla stesura di questa lettera non può essere qualificato come nel luglio dell'80 un

atto neutro e un atto che incide, determina, è idoneo almeno astrattamente a determinare un concorso e certamente entrambi sia pure a livelli diversi i due Generali hanno collaborato alla stesura di questa lettera, il Generale Melillo lo ammette lealmente, "sì, io e il Terzo Reparto ho attivamente collaborato", ovviamente su ordine del Generale Ferri, alla stesura di questa lettera, e del resto ne abbiamo anche un riscontro negli stessi appunti redatti contestualmente dal Generale Melillo a suo tempo sequestrati e nei quali si intravede un po' l'iter di formazione di questa lettera e i rapporti con l'Ambasciata U.S.A. ed in particolare con il Colonnello Bianchino. Quanto al Generale Tascio egli ammette di aver collaborato nella misura in cui ciò interessava per il S.I.O.S. e fa specifico riferimento all'ultimo paragrafo, quello che attiene l'illustrazione del recupero di un relitto di aereo bersaglio ad Acquedolci vicino Messina, che peraltro è stato un profilo di questa lettera che noi abbiamo ritenuto sostanzialmente non rilevante sotto il profilo della contestazione in quanto al di là di qualche discussione circa il

tempo di permanenza in acqua di questo bersaglio non era comunque estremamente utile ai fini della ricostruzione dello scenario aereo nel cui contesto cade il DC9. Sembra però al Pubblico Ministero che il ruolo avuto nella vicenda dal Generale Tascio sia un po' più incisivo che non quello da lui sostenuto e ciò perché? Perché alla stregua delle dichiarazioni rese dagli altri imputati ed in particolare e del Generale Ferri e del Generale Melillo, pur dandosi atto del prevalente ruolo svolto nella vicenda dal Terzo Reparto pur dandosi atto che susseguito nella remissioni del lavoro il criterio del riparto dalle competenze il ruolo svolto dal S.I.O.S. non era circoscritto all'esame di questi reperti rinvenuti ad Acquadolci, ma si era esteso pure in condominio con il Terzo Reparto e i rapporti con l'Ambasciata U.S.A. e quindi quella omessa segnalazione di traffico americano, che aveva originato la richiesta di informazioni all'Ambasciata stessa. Mi spiego, visto che come dichiarano, ripeto, il Generale Ferri, il Generale Melillo, è stata una lettera fatta comunque in collaborazione, i cui tutti, come nella logica del resto in uno Stato Maggiore che

non va per compartimenti stagni, tutti collaborano, è ovvio che i... ha avuto dei rapporti con l'Ambasciata U.S.A. anche dal S.I.O.S. e quindi, sia pure anche a livello informale dal Generale Tascio, certamente, quanto meno con riferimento a quei profili della lettera che non parlano di segnalazione di traffico americano, un ruolo del S.I.O.S. vi sia stato. Ma l'elemento più importante per individuare che un ruolo comunque del Generale Tascio vi sia stato nella preparazione della lettera in termini più incisivi di quelli che lui ritiene, concerne il problema dell'invio di copia di tale lettera depurata solo da un paragrafo al P.M. Santacroce. Abbiamo già detto la scorsa udienza, lo ribadiamo, che in se stessa questa contestazione non attiene al capo di imputazione, no, perché un omesso, falsato riferimento... all'Autorità Giudiziaria, non ha a che fare con il 289 codice penale che fa riferimento solo ai rapporti con l'Autorità politica. Però, può avere ugualmente rilievo sotto questo profilo, perché emerge chiaramente, soprattutto dagli appunti del Generale Melillo, che questa iniziativa di comunicare gli esiti di questa lettera dello

Stato Maggiore, anche al P.M. Santacroce, che il Generale Tascio riconosce di aver gestito lui come iniziativa, non è che matura dopo che la lettera è stata redatta, matura prima, perché già negli appunti del 17 dicembre 1980 del Generale Melillo, si fa riferimento a questo interessamento del Dottor Santacroce a questa opportunità... a questa esigenza che il Dottor Santacroce rappresentava, contattando esponenti dell'Aeronautica Militare di avere un documento formale, il che vuol dire, visto che il Generale Tascio, ha riconosciuto che l'idea era stata sua, che partecipa in qualche modo alla stesura della lettera, sin da prima del 20 dicembre '80, in termini più ampi che non sottoscritti soltanto a quelli dell'individuazione e delle notizie date sul relitto di Acquadolci. Ma una volta ritenuto, che al Generale Melillo e in misura... anche al Generale Tascio, in misura, ripeto, più ampia che non sottoscritta al... ultimo paragrafo, sia riferibile, una partecipazione alla relazione del testo della lettera del 20 dicembre '80, c'è un problema che dobbiamo affrontare. Può tale accertata collaborazione di integrare di per se stesso, gli estremi del concorso di due Generali

di un delitto ascritto ai vertici dello Stato Maggiore? E qui, non dobbiamo dimenticare che, il Generale Melillo e Tascio erano militari, seppur di grado elevato, entrambi Generali di Brigata Aerea e che prestarono la loro collaborazione all'estensione della minuta della lettera, in esecuzione di un ordine, ordine dato, appunto dal Sottocapo dello Stato Maggiore Generale Ferri che a sua volta però esprimeva, come pacificamente ammesso, una volontà... del Capo di Stato Maggiore in quel momento non in sede. Data la natura, sicuramente cordiale del Generale Ferri, possiamo dire che questo ordine, non sia stato certo un ordine avente le caratteristiche formali di un ordine dato nel corso di un'esercitazione di una marcia, no, però le modalità con cui l'ordine viene dato, non intacca la natura imperativa dell'ordine stesso. Allora qui è fondamentale porci il problema, non dimentichiamo siamo nell'ambito di un reato militare, siamo nell'ambito del codice penale militare di pace. L'esecuzione di quest'ordine esonera chi lo esegue da responsabilità, oppure vertiamo sull'ipotesi dell'ordine che costituisce manifestamente reato e come tale non esime da

responsabilità? Sul punto, sono intervenute nella normativa del codice penale militare di pace delle modifiche. Inizialmente nel testo originario del '42, se non ricordo male, '41, '42 la normativa era disciplinata dall'art. 40, il quale diceva che in questo caso non si applica l'art. 51 del codice penale ordinario e che il militare può rispondere penalmente dell'esecuzione di un ordine legalmente impartito da un suo superiore, solo se esso costituisce manifestamente reato. È intervenuta poi una modifica con la legge, già citata dall'Avvocatura generale dello Stato, 11 luglio 1978, numero 382, norme di principio sulla disciplina militare che nell'art. 4, norme... chiedo scusa che abroga l'articolo... legge che abroga l'art. 40 del codice militare di pace, però ne riproduce in gran parte il contenuto nell'art. 4 stessa legge, laddove con una sola modifica si recita che il militare al quale viene impartito l'ordine, manifestamente rivolto contro l'istituzione dello Stato, con la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire ordine, ed informare al più presto il superiore. È agevole rilevare, che al di là di

questa modifica di carattere formale, ripristino diciamo della vigenza dell'art. 51 da integrare... del codice penale, da integrare all'art. 4 della legge del '78, la sostanza non cambia molto, perché anche in riferimento atti contrari alle istituzioni... atti manifestamente contrari alle istituzioni dello Stato, è difficile ipotizzare che non costituiscono un reato, perché un atto che va da contro alle istituzioni dello Stato, integra sicuramente gli estremi di un qualche reato, e quindi dobbiamo vedere concretamente, se l' esecuzione di questo ordine impartito, sia un ordine che manifestamente integra, il reato di quell'art. 289 codice penale. Tenti... qui ciò che conta per fare evidenziare il carattere manifesto, manifestamente criminoso di questo ordine, è che esso attenga, non soltanto alla omissione o alla falsità di certe notizie, ma anche alla comunicazione di queste notizie al Governo, cioè al passaggio successivo. E qui soccorre dall'evento a cui facevo riferimento nella pregressa udienza, cioè il carattere sfuggente che sotto il profilo formale ha questa lettera del 20 dicembre, che come noi sappiamo, non è

indirizzata al Ministro, non è indirizzata neanche al Capo Maggiore della Difesa, è indirizzata allo Stato Maggiore della Difesa. Noi sappiamo, ovviamente, lo sapeva chi dà l'ordine che in realtà questa lettera poi, come effettivo destinatario ha, tramite un passaggio successivo, addirittura il Governo, ma lo dichiarano sul punto concordemente tutti gli imputati, lì per lì viene prospettata come giustificazione di questa lettera, l'esigenza di rispondere alle... fornendo elementi allo Stato Maggiore della Difesa per contrastarli, risponde diciamo alle notizie apparse sulla stampa che certo non è ovviamente un'ombra sul comportamento dell'Aeronautica Militare, in ordine alle dichiarazioni del Davanzali e alla stessa diffusione tramite la stampa medesima di anticipazione sulla seconda prerelazione Luzzatti, quindi può correggere l'errore, la scorsa udienza avevo detto, prima, no in realtà è la seconda. Formalmente questa seconda prerelazione viene mandata al Giudice Santacroce, l'8 gennaio del 1981, mal primo interlocutore di questa prerelazione in realtà è il Ministro dei Trasporti Formica, che al dibattimento infatti ha

dichiarato di averla saputa prima e sappiamo dal testo di questa relazione acquisita in atti, che in effetti l'aggiornamento sui lavori, vengono ancorati alla data del 5 dicembre. Fatti gli accertamenti... certi accertamenti al 5 dicembre e fra questi accertamenti c'è l'individuazione di questa famosa traccia attorno al DC9, c'è soprattutto l'esclusione del cedimento strutturale, è più che plausibile ritenere che la notizia, se pur in modo non formale, sia indubbiamente travasata, diffusa, la sapeva certamente il Ministro dei Trasporti, lo acquisisce certamente la stampa, quindi di questa diffusione, seppur informale del contenuto della seconda prerelazione Luzzatti, l'Aeronautica Militare viene a sapere. Ed allora, dobbiamo essere coerenti, se in passato abbiamo fatto, passato intendendo ovviamente le pregresse udienze, abbiamo più volte fatto riferimento alla rigidità della disciplina gerarchica militare per sostenere che certe notizie in salita, non possono non essere inoltrate e non arrivare in subordinata ai superiori, per coerenza logica, dobbiamo ritenere, che il superiore non sia invece tenuto a far fare in discesa lo stesso

percorso, cioè a comunicare agli inferiori gerarchici certe notizie da lui apprese, sua sponte. In questo caso, certamente abbiamo detto, l'ho detto poco fa, con riferimento all'incontro avuto la mattina del 28 giugno 1980, il Capo ed il Sottocapo di Stato Maggiore con il Generale Melillo, che può essere plausibile che in quella circostanza Capo e Sottocapo abbiano partecipato al Generale Melillo quanto da loro appreso, circa la scomparsa del DC9, ma lì la sezione era diversa, era un ordine, una comunicazione se quel momento vi fu data per rendere più operativo, più efficace l'ordine dato. Qui il discorso è diverso, qui il discorso attiene ai rapporti del Capo dei limiti della funzione vicaria del Sottocapo con il Ministro della Difesa... prerogativa gelosamente fatta propria, rivendicata anche qui in questo dibattito dal Capo di Stato Maggiore, non incideva sull'operatività dell'ordine, o non abbiamo prova, non incideva necessariamente la comunicazione di quale sarebbe stato al di là della destinazione formale l'effettiva destinazione di questa lettera. Ciò non esclude che forse ciò sia stato effettivamente

comunicato, ma proprio dato a questa struttura formale e ambigua della lettera, proprio data questa gelosia del rapporto istituzionale tra il Ministro... tra il Capo di Stato Maggiore e il Ministro, in questo caso addirittura del Governo, direi resiste un dubbio, circa il carattere manifestamente criminoso di quest'ordine dato di collaborare alla relazione di questa lettera. Per cui conclusivamente sul punto, possiamo ritenere che per ciò che attiene l'ipotesi di concorso, nel reato del Generale Melillo e Ferri, quanto al luglio dell'80, non abbiamo elementi di prova, scelti... **PRESIDENTE:** Melillo e Tascio, scusi se... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Melillo e Tascio, chiedo scusa... **PRESIDENTE:** no, siccome poi rimane trascritto, quindi. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ...Melillo e Tascio, accetto il rilievo, che... ritenere che il loro contegno sia andato al di là di una pur deprecabile sotto altri profili, connivenza, quanto al dicembre 1980 che la loro... indubbia collaborazione nella relazione di una lettera, che sotto vari profili, abbiamo visto essere omissiva o contenente affermazioni false e rilevanti, però apparisse manifestamente criminosa, in altri termini,

apparisse a loro manifestamente diretta a essere inoltrata al Governo e conseguentemente ai sensi dell'art. 530 capoverso del codice di procedura penale, applicabile per art. 254 delle disposizioni transitorie anche processi con il vecchio rito, per il Generale Melillo e Tascio va chiesta l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Resta da affrontare un ultimo profilo, quello attinente per quello che riguarda... dimenticavo l'ultimo profilo. Per ciò che concerne il Generale Ferri, ovviamente, per ciò che concerne le attività svolte, quale esercente funzione vicaria, cioè nel dicembre del 1980, vale il discorso fatto per il Generale Bartolucci. Per ciò che concerne le condotte poste in essere invece del luglio '80, qui invece può ritenersi, certamente, che vi sia stato un concorso di persone, nel reato con il Bartolucci e ciò per la stretta comunicanza di comunicazioni e di decisioni sulle iniziative da prendere, stante anche il ruolo del Sottocapo di Stato Maggiore, di coadiutore del Capo di Stato Maggiore, ai sensi art. 16, già citato di D.P.R. 477 del '65 e di preposto agli uffici dello S.M.A., che si è visto essere, con particolare

riguardo al secondo e quarto ufficio del Terzo Reparto, mezzo adoperato per verifiche e comunicazioni inerenti alle vicende per cui è processo, comunanza questa, chiaramente rafforzativa della condotta omissiva del Bartolucci, quanto a luglio 1980. Ultimo argomento è quello attinente l'elemento psicologico del reato contestato che abbiamo visto sotto il profilo materiale, certamente può essere riferito il Generale Bartolucci e Ferri. Sul punto e qui parliamo ovviamente non solo con riferimento al 289 ma in genere delitti di attentato, quale sicuramente è il 289 codice penale, la dottrina e anche la giurisprudenza, ovviamente con riferimento a altri delitti di attentato non col 289, ritengono che non sia necessario un dolo specifico. Ritengono però che sia necessario un dolo diretto e questo anche per una considerazione, direi, di rilievo costituzionale. Cioè che intanto si può replicare alle accuse di non conformità alla carta costituzionale di reati quali questi che anticipano sul piano del l'ordinamento materiale la soglia di punibilità di preparatori, in quanto come pendant sul piano dell'andamento

psicologico, sia prevista una intensa caratterizzazione del dolo che certamente non appare compatibile con un dolo meramente eventuale. Ne consegue quanto alla concreta fattispecie in esame, che occorre provare non soltanto la coscienza, la volontà della omessa comunicazione o della falsa comunicazione di notizie, ma anche la volontà e consapevolezza di condizionare nei termini che abbiamo visto, cosiffatta condotta omissiva l'attività del Governo. Però e questo è stato già detto ampiamente nelle precedenti discussioni, non va... lo ha ribadito ancor oggi il collega Amelio, non va assolutamente confuso l'elemento psicologico conforme al delitto ipotizzato con i cosiddetti motivi a delinquere che abbiamo visto nella vicenda in esame, potevano essere i più svariati, dal desiderio di non porre a conoscenza l'Autorità Politica di disfunzioni, di disorganizzazioni e i siti della Difesa Aerea e dello stesso controllo del traffico civile, ripeto ancora una volta a quell'epoca ancora militarizzati e dal desiderio di mantenere sotto forma di collaborazione, solidarietà con altre forze militari alleate e da un senso seppur

distorto di interna corporis nell'ambito dell'Aeronautica Militare, può anche accennarsi più che altro perché se ne è fatto riferimento in dibattimento, nel corso della deposizione dibattimentale del Senatore Cossiga all'ipotesi che, essendo il Ministro Lagorio, il primo Ministro socialista dopo tanti anni di Repubblica, era forse una qualche diffidenza nei suoi confronti ma tutti questi motivi individuati, enucleati non valgono, anzi rafforzerebbero la configurazione di un dolo diretto, perché le finalità connesse a siffatti motivi, solo appunto impedendo che il Governo si intromettesse in queste vicende, potevano essere soddisfatti. A giudizio del P.M. un solo motivo potrebbe contrastare con la configurazione di questo dolo, anzi addirittura potrebbe escludere il dolo, e cioè il fatto che costoro che gli imputati abbiano agito perché abbiano sottovalutato, hanno dato rilevanza a queste notizie pur loro pervenute, abbiamo ritenuto che, non dico che fossero fantasie, ma che fossero comunque notizie deboli e semmai potevano essere approfondite in altri siti più competenti, in tal caso addirittura verrebbe meno come dicevo

l'elemento psicologico, perché verrebbe meno nel loro atteggiamento, nella loro psiche la coscienza della doverosità della loro informazione nei confronti del Ministro, ma può ritenersi che realmente il motivo che determinato siffatto omissione venga da una sottovalutazione di queste notizie, scarsa rilevanza da essi data, sul punto anzitutto la Difesa degli imputati deve scontrarsi con l'atteggiamento processuale tenuto dai medesimi, perché certamente, non ha giovato, né giova al Generale Bartolucci e Ferri l'essersi arroccati su una posizione pregiudiziale di nulla aver saputo e che conseguentemente di nulla dover riferire, ma è nostro dovere serenamente valutare non fermarci a questo pur indizio di notevole rilevanza che però in linea teorica potrebbe anche trovare giustificazione nella difficoltà nella remora a riconoscere dopo tanti anni di aver sia pure corposamente sbagliato all'epoca e verificare se abbiamo altri elementi più oggettivi che costituiscano riscontro del fatto che queste notizie apprese non furono affatto sottovalutate, un primo riscontro lo abbiamo con riferimento a quelle famose ipotesi di esplosione lumeggiante, illustrate nell'ambito del Terzo

R.O.C. di Martina Franca e poi concretizzatesi in quella verifica che fa il Tenente Colonnello e inoltrate al Comando del Terzo R.O.C. di Martina Franca delle quali più nulla si è saputo che certamente non furono comunicate al Ministro della Difesa, già nella scorsa udienza ho detto che benché queste notizie, fossero notizie attinenti ad un'esplosione interna, tesi che poi l'Aeronautica Militare tempo dopo accetterà farà propria nella sua libera dialettica, però in quel momento siffatta notizia era una notizia per nulla tranquillizzante, perché alterava l'idea che si andava diffondendo dei mass-media anche a livello addirittura di Parlamento sul cedimento strutturale come causa della caduta del DC9, e poteva pericolosamente scivolare sul discorso anche di esplosione di altra natura, di questa mancata comunicazione e di questi elementi pur precari attinenti... una verifica rudimentale senza dubbio di esplosione interna, sta a dire che queste notizie non è che erano state sottovalutate, ma poi c'è il discorso del dicembre '80, proprio nel momento in cui quel... chiedo scusa, ripeto, proprio nel momento del dicembre '80, in cui sia pur faticosamente la

Commissione Luzzatti arriva a dare una qualche maggiore consistenza a l'interpretazione dei dati radar di Ciampino, il non comunicare con l'Autorità Politica e usare anzi toni estremamente tranquillizzanti che quegli stessi dubbi erano emersi sin dall'immediatezza del fatto, sta a significare che quelle notizie proprio nel momento in cui invece il dato appariva chiaramente non più tranquillizzante sta a significare che quei dati sin dall'epoca non furono ritenuti tranquillizzanti dall'Aeronautica Militare, dai vertici dell'Aeronautica Militare, ma a parte queste due considerazioni, ce ne sono altre che dobbiamo affrontare e a questo punto sciolgo una riserva che avevo fatto proprio nel mio breve input introduttivo all'udienza credo di due settimane fa, quando avevo detto che non attiene al capo di imputazione l'omessa comunicazione di notizia della Magistratura ordinaria avevo però detto che ciò non toglie che ciò può avere una rilevanza in questo processo; e mi spiego meglio, il Generale Bartolucci e il Generale Ferri, hanno sempre sostenuto e hanno ribadito a dibattimento che passati dei primissimi momenti successivi alla tragedia, del

quale furono compiuti in via d'urgenza talune verifiche l'Aeronautica Militare non si ritiene più investita se non ovviamente a livello di doverosa partecipazione umana della vicenda, in quanto erano in corso e un'inchiesta amministrativa, e un'inchiesta della Magistratura per cui se essi si limitarono a dare disposizioni ai siti dipendenti di dare e alla Commissione Amministrativa e alla Magistratura tutto quanto venisse richiesto, questa posizione che apparentemente solo distaccata a giudizio del P.M. appare... e appare invece indicativa di qualcosa di patologico, non c'è dubbio che gli esponenti dell'Aeronautica Militare, non solo i vertici ma anche gli Ufficiali, non solo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, no, che non possono svolgere indagini nei sensi indicati dal codice di procedura penale, sono però dei Pubblici Ufficiali e come tutti i Pubblici Ufficiali hanno comunque un dovere di collaborare con la Magistratura e quindi di fornire quanto anche di iniziativa, quanto sia rilevante per le indagini della Magistratura senza attendere necessariamente l'input dell'Autorità Giudiziaria. Non sembra azzardato ritenere che

ove la Procura di Palermo, ricordiamo che è la prima che svolge le indagini, fosse stata tempestivamente resa edotta di quell'allarme verificatosi la notte del 27 giugno '80, nei siti territoriali dell'Aeronautica Militare, quella Procura medesima o anche quella romana che poche settimane dopo subentra nella gestione delle indagini avrebbero potuto svolgere una istruttoria ben più incisiva difficilmente, esempio i Controllori di Volo di Ciampino, il responsabile vario titolo della R.I.V. dell'I.T.A.V., Ufficiale, Sottufficiale di servizio del C.O.P., il personale del Sottocentro di Soccorso di Ciampino e ancora gli Ufficiali e Sottufficiali di servizio presso i siti della Difesa Aerea, se sentiti nell'immediatezza del fatto, avrebbero potuto trincerarsi dietro quella labilità della memoria, dietro quale hanno fatto schermo quando sono stati sentiti purtroppo vari anni più tardi. E ancora per la Magistratura avrebbero acquisiti una rilevanza molto più pregnante le conversazioni telefoniche registrate presso i vari siti dell'Aeronautica Militare, e presumibilmente gli acquirenti avrebbero potuto acquisirle come vedremo tra poco nella loro

globalità e soprattutto le avrebbero trascritte molto più tempestivamente di quanto la realtà sia avvenuto e siffatto atteggiamento di ingiustificata passività la riscontriamo anche in occasione della recezione da parte dell'Aeronautica Militare dei provvedimenti di sequestro disposti dall'Autorità Giudiziaria nell'imminenza della tragedia, prendiamo atto che per forza di cose, perché la Magistratura, potremmo dire grazie a Dio, perché non si erano verificate tante tragedie del genere, non era in possesso di protocolli di indagine in subiecta materia e quindi questo ordine di sequestri erano per forza di cose imprecisi e invero il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, il 5 luglio del 1980 aveva un ampio raggio di estensione perché concerneva le registrazioni dei radar militari questa l'espressione usata, comunque operanti nel Tirreno, dalle 20:00 alle 23:15 locali, non distingueva sulle modalità tecniche di registrazione fonetico-manuale o sistema N.A.D.G.E. e quindi certamente comprendeva anche i tracciati radar oltre che di Poggio Ballone e di Marsala anche di Licola, tutti operanti sul

Mar Tirreno, volendo ma qui onestamente il discorso un po' dubbio, si potrebbe ritenere che potesse estendersi anche a Siracusa, perché una piccola fascia del Tirreno meridionale anche Siracusa riusciva a vederla, ma onestamente sul punto non può farsi un'affermazione categorica, non sembra riferirsi con certezza a questo decreto di sequestro ai dati Radar di Ciampino, perché viene usata l'espressione un po' ambigua, radar militari, non dice però il decreto radar della Difesa Aerea, e poiché anche Ciampino in quel momento, sul controllo dell'Aeronautica potrebbe ritenersi con l'espressione radar militari ci si riferisca anche a Ciampino, una cosa è certa comunque che questo decreto non cita affatto le registrazioni telefoniche di qualsiasi tipo, il decreto di sequestro emesso invece dalla Procura di Roma il 16 luglio '80 si presenta senza dubbio più articolato e fornito di più circostanziate riferimenti, probabilmente anche per l'input di carattere tecnico fornito dalla Commissione Luzzatti, parla infatti correttamente di registrazioni radar su nastro magnetico, e di comunicazione telefoniche sia pur limitate a quelle terra-bordo-terra e a differenza del

decreto Guerino fa riferimento anche ai tracciati Radar di Ciampino però la sua estensione è più limitata rispetto al decreto Guarino, perché mentre il decreto Guarino parla di tutti i siti che si affaccino sul Tirreno qui si delimita il raggio di azione sulla direttrice, da Latina, Ponza, Palermo, inoltre parlandosi di radar con supporto magnetico, si esclude Licola, pur tuttavia da rilevare che anche con questa delimitazione Poggio Ballone doveva rimanere compreso perché Poggio Ballone vede Latina e vede Ponza anche se non arriva Ustica, e da questo punto di vista anche quell'indebita correzione che fu fatta presso i Carabinieri di Palermo al decreto Guarino laddove in sede di esecuzione, in riferimento al Mar Tirreno, viene tramutato anche qui nella direttrice Latina, Ponza, Palermo, anche il decreto Guarino pur così corretto doveva ritenersi esteso a Poggio Ballone, restano escluse comunque dall'ambito di applicazione del decreto di sequestro del collega Santacroce, tutte le conversazioni telefoniche tranne quelle terra-bordo-terra di Ciampino, ma rileva il P.M. che proprio in tali frangenti e mi riferisco in particolare a quegli spazi ampi di

ambigua interpretazione sopra evidenziati, che per gli addetti ai lavori alias gli esponenti dell'Aeronautica Militare era facile comprendere che derivavano soltanto da mancata conoscenza dei meccanismi di organizzazione, dislocazione, funzionamento, della Difesa Aerea e dello stesso controllo civile, proprio in questi frangenti doveva emergere quello spirito di collaborazione cui facevo riferimento in precedenza e che onore di tutti i Pubblici Ufficiali anche quando non sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, tanto più che l'Aeronautica Militare a differenza della Magistratura in frangenti del genere aveva un suo protocollo di indagine, sicché per prassi amministrativa veniva accantonata materialmente tutta la documentazione nastri, documentazione cartacea, telefonate attinenti ai sinistri aerei e conservata finché l'esigenza non fosse cessata, esigenza che purtroppo per la vicenda di Ustica non è cessata mai, per cui prospettare chiedere chiarimenti alla Magistratura sull'effettivo significato dell'estensione dei suoi provvedimenti chiedere che quei spazi ambigui di interpretazione venissero riempiti non significava altro in fondo che dare un vincolo

giuridico o un accantonamento materiale che già per prassi interna l'Aeronautica Militare da tempo effettuava, alcuni chiarimenti, alcuni esempi il registro del DA1 di Licola, il Generale Bartolucci ha affermato rispondendo a specifica domanda circa il fatto che in esecuzione del decreto di sequestro Guarino, il verbale del 22 luglio 1980, della Guardia di Finanza, il Collegio Fiorito De Falco, non consegnò il registro di A1, ha detto che a suo avviso, ovviamente un giudizio di interpretazione non che parli per diretta cognizione dei fatti, il DA1, non venne dato perché è un registro enorme, perché copre mesi, se non anni di annotazioni di registrazioni radar, per cui era piuttosto arduo ritenere potesse essere spostato ma osserva e quindi furono consegnati solo quei plottaggi che si è visto contenere tanti equivoci, ma... replicare che se in sede di esecuzione di sequestro, l'allora Colonnello Fiorito De Falco, avesse chiarito che appunto i plottaggi erano una fonte secondaria derivata dal DA1, probabilmente con spirito di buon senso la Magistratura avrebbe chiarito che... ricordiamo che il decreto Guarino era ancora in vigore, perché l'unificazione

dell'istruttoria se non c'è espressa revoca non fa venir meno un provvedimento di sequestro, quando lo spostamento avviene solo per competenza territoriale, ripeto se il Collegio Fiorito De Falco, avesse chiesto chiarimenti o avesse dato chiarimenti, probabilmente con buon senso la Magistratura o... Guarino o anche il collega Santacroce se interpellato quale erede dell'istruttoria avrebbe detto: "sì, certo" DA1, lasciatelo dov'è però in affidamento sotto formale vincolo di sequestro e non si sarebbero sorti quegli equivoci che poi sia pur vari anni dopo, portarono alla sciagurata distruzione del DA1, o fornire un alibi a questa sciagurata distruzione avvenuta peraltro in epoca successiva al pensionamento degli attuali imputati i nastri radar di Poggio Ballone, essi furono certamente accantonati se non altro in esecuzione di quella prassi e trasmessi prima a Trapani Birgi e poi all'I.T.A.V. ciò emerge e su livello testimoniale le dichiarazioni dei Piloti Gon e Maresio... sia sul piano documentale le annotazioni dell'agenda Fiorito Di Falco e anche il diario storico dell'I.T.A.V. le annotazioni del Colonnello Vespasiani, relativa al terzo trimestre '80, e

che annoto inchiv... l' "Itavia" su richiesta della Procura di Palermo questo reparto ha provveduto a rilevare tutte le registrazioni del tracciamento radar sulla direttrice Latina, Ponza, Palermo, le predette registrazioni e relative riduzioni grafiche effettuate dai siti di Poggio Ballone, Licola e Marsala, sono state consegnate al Secondo Reparto I.T.A.V. per resu... inoltre alla Commissione di Inchiesta firmato, Tenente Colonnello Vespasiani, il Vespasiani deceduto nell'84 purtroppo non è stato possibile ascoltarlo. Ma tutto questo materiale di Poggio Ballone distrazioni... radar non fu mai consegnato all'Autorità Giudiziaria, sul punto specifico fu elevato capo di imputazione al Colonnello Fiorito De Falco, responsabile presso l'I.T.A.V. della raccolta di questo materiale, capo E dell'originario in rubrica poi caducato per prescrizione, né il Collegio Fiorito De Falco in sede di istruttoria ha saputo dare una spiegazione di siffatta mancata consegnata, pur protestando la sua buona fede, vogliamo partire da una ricostruzione dei fatti più favorevole alla Difesa? Vogliamo escludere o quanto meno ritenere non provato che tali nastri radar non

siano stati dolosamente distrutti, ma si siano solo dispersi, perché a differenza di quelli di Marsala, non furono espressamente reclamati dalla Procura Romana, ma non doveva l'Aeronautica Militare porsi il dubbio a fronte dell'apparente discrasia tra i due provvedimenti di sequestro, porsi il dubbio se intervenuto l'unificazione dell'istruttoria la Procura Romana intendeva ancora acquisire i dati radar di Poggio Ballone e per l'effetto non doveva interpellare il sostituto procuratore chiedendogli nell'occasione chiarendogli chiedo scusa, nell'occasione, qual era l'effettiva portata di questo radar, ciò non risulta essere stato fatto e preziosi nastri di Poggio Ballone che non vedevano Ustica ma vedevano Ponza e anche un po' più a sud di Ponza e tanto potevano essere utili per ricostruzione dello scenario, sono andati quanto meno dispersi, e infine i registratori delle conversazioni telefoniche di Ciampino, è pacifico che su otto canali di comunicazioni ne furono consegnati quel famoso verbale del 22 luglio '80 solo tre, uno riguardante le comunicazioni terra-bordo-terra, sei e sette, relative a Roma Controllo, restano esclusi gli altri cinque che erano collocati nel

banco del cosiddetto N.I.M.A. Nucleo Informazione Movimento Aeromobili a queste comunicazioni c'erano certamente quegli afferenti siti di Siracusa, Marsala, Licola, Poggio Ballone, per alcune di queste comunicazioni la carenza è superata grazie all'acquisizione di telefonate di altri siti, per altre il buco è rimasto insuperabile, tra le altre così non è stato possibile acquisire la telefonata certamente effettuata dal Colonnello Guidi, Tenente Colonnello Guidi o da qualcuno dei suoi collaboratori a Siracusa, da cui si parla chiaramente nella telefonata tra Fiorito De Falco e Guidi, nella sera del 27 giugno 1980; e si badi che tutti e otto i canali erano stati accantonati inizialmente e messi a disposizione della Commissione Luzzatti ed esaminati sia pur superficialmente dal Tecnico Mancini, ricordiamo che si salvano non come supporto magnetico ma come trascrizione talune telefonate intervenute tra Ciampino e Siracusa, no? E orbene perché il 22 luglio 1980 il Colonnello Fiorito De Falco, consegna, di sua iniziativa si badi, eh, perché come dicevo nel decreto Santacroce non era previsto il sequestro, se non delle telefonate

terra-bordo-terra, anche oltre alla uno la sei e la sette e non consegna le altre? Perché se non altro in sede di esecuzione del sequestro prima ancora di valutare se consegnarle si fa un chiaro interpello alla Magistratura circa la destinazione che correva dare a queste telefonate che comunque erano state utilizzate negli atti della Luzzatti sia pur superficialmente ciò ha fatto sì che questi altri cinque canali finissero smagnetizzati, i nastri di questi canali finissero smagnetizzati e quindi non più acquisibili, certamente non possiamo avere elementi certi per ritenere che tali discrasie, tale mancanza di collaborazioni possono ascrivere direttamente al Generale Bartolucci e Ferri, ma c'è un dato da chiedersi a monte, perché mai non fu dato l'ordine di collaborare con la Magistratura non ovviamente delle indagini che non era compito dell'Aeronautica, ma nella individuazione del materiale utile per le indagini ed è a questo punto, l'ultimo argomento che devo affrontare che trova la logica collocazione una tematica che a lungo ha attraversato al nostra tormentata istruttoria anche dibattimentale e cui accennato

efficacemente il collega Amelio nella sua parte di requisitoria e cioè la dispersione o soppressione di tutta una serie di rilevante materiale presso i vari siti dell'Aeronautica, dispersione che ha portato anche all'elevazione di singoli capi di imputazione poi caducati a vario titolo per lo più per prescrizione o per morte del reo, sul punto questo ufficio ha già fatto un'analitica esposizione in sede di requisitoria scritta nelle pagine da 469 a 475 con la mia processuale per economia disposizione, chiedo scusa, io vi faccio puntuale richiamo, perché l'istruttoria dibattimentale non ha portato sostanziali modifiche innovazioni, tranne che su tre punti, uno lo accennavo in precedenza è che l'inchiesta informale di cui ovviamente non c'è stata traccia fatta sui controllori di volo di Ciampino come ho detto non è del Terzo Reparto dell'I.T.A.V., la seconda come ho detto che non vi è prova dell'esistenza di un vero e proprio carteggio al di là di qualche nota di accompagnamento tra addetti militari U.S.A. del S.I.O.S., dell'Ambasciata U.S.A. e S.I.O.S. per cui correlativamente non si può provare una distruzione altra in senso opposto è che è

scomparsa ricordata anche il Tenente Colonnello Lippolis quella relazione su presunte tracce di esplosione interne sui primi reperti del DC9, inoltrata dal Tenente Colonnello Lippolis al Comandante del Terzo R.O.C. Generale Mangani, c'è un primo dato certo che accomuna tutte queste dispersioni e soppressioni sia pur in base a una valutazione ex post, e materiale che sarebbe stato utilissimo per la ricostruzione, non solo eventualmente della causa della caduta del DC9, ma soprattutto direi della ricostruzione dello scenario del sinistro, anche se nei modi a volte più fortunosi pensiamo a quella pizza delle telefonate di Martina Franca rinvenuta casualmente allo Stato Maggiore, taluni segmenti qualitativamente molto significativi si è riusciti ad acquisirli. Dobbiamo però porci il problema se sia individuabile se non per tutte per le più significative di queste dispersioni una matrice comune, possiamo anche ammettere per talune di queste dispersioni possa farsi riferimento quanto meno in via dubitativa a una sorta di negligenza di trascuratezza di disordine, la dispersione in regolare tenuta di qualche registro la prassi pur deprecabile che

abbiamo individuato anche con riferimento al registro dell'ufficiale di servizio del C.O.P. e scrivere i registri in bella alla fine del turno il che si presta però alla manipolazione di certi dati, alla dispersione di certi dati, e questo vale anche per il registro del M.I.O. di Marsala tenuto dal Sergente Maggiore Tozzi, e questo riferimento però appare molto più arduo farlo per il log delle presenze della Sala di Ciampino la sera del 27 giugno '80, quando quelli precedenti e quelli successivi ci sono, e quando soprattutto con questo log molti anni prima si sarebbero dovuti individuare che i Controllori di Volo, Diamanti, Cucchiarelli, Colonnelli, che hanno dimostrato di sapere qualcosa a differenza dei loro colleghi, ma laddove la topografia di queste dispersioni e/o soppressioni e veramente significativa è ciò che avviene la mancata conservazione o taluni casi ripeto soppressioni delle conversazioni telefoniche dei siti di Siracusa, Licola, Poggio Ballone, e parzialmente per come si è detto di Ciampino e dei nastri radar di Poggio Ballone e dei registri DA1 di Licola e di Siracusa, solo per Siracusa, per quanto accennava in precedenza può forse trovarsi

una giustificazione perché per quel riferimento un po' ambiguo dei decreti di sequestro, per quel rilievo che Siracusa come raggio reazione, tranne che per un pezzo sostanzialmente non concerneva il Tirreno, ma per tutti gli altri è tutta documentazione che attiene direttamente allo scenario nel cui contesto avviene la tragedia del DC9, scenario a cui sin nell'immediatezza del fatto i vertici dell'Aeronautica Militare dimostrano di avere interesse laddove ripeto chiedono i tracciati radar addirittura di Poggio Renatico, e che nei siti stessi dell'Aeronautica di quella notte, si mostra parimenti interesse per la rotta pregressa del DC9, si spiegherebbero le riduzioni dati fatte a Poggio Ballone, Potenza Picena, materiale oggetto, documentazione materiale oggetto di sequestro da parte della Magistratura o comunque documentazione accantonata sulla base di quella prassi collaudata e meritoria dell'Aeronautica Militare cui faceva riferimento, in quanto riferentesi a un sinistro sul quale sono in corso accertamenti e che doveva essere mantenuta finché l'esigenza non fosse cessata e abbiamo detto che per Ustica purtroppo questa cessazione non avvenne mai.

Resta tuttora inspiegabile come siano scomparse le telefonate di Poggio Ballone e di Licola perché siano stati soppressi e non consegnate all'Autorità Giudiziarie i nastri Radar di Poggio Ballone nonché gli undici allegati cartacei sempre da Poggio Ballone inviati all'I.T.A.V. il 15 luglio dell'80, in particolare da un'annotazione dell'agenda del Colonnello Fiorito De Falco, emerge che nel 1980 dopo un colloquio con il Generale Pugliese allora in quel momento ispettore dell'I.T.A.V. risulterebbe che dieci anni dopo il disastro, i nis... di Poggio Ballone si trovavano ancora all'I.T.A.V. è impossibile pertanto non riconoscere un qualche atteggiamento ostruzionistico da parte di taluni segmenti dell'Aeronautica Militare atteggiamenti che noi troviamo anche nella vicenda della tardiva consegna all'Autorità Giudiziaria dei nastri di Marsala, ricordiamo qui le annotazioni nell'agenda di Fiorito De Falco, la data del 2 ottobre '80, laddove parla espressamente e lo ammetterà poi nell'interrogatorio del 4 dicembre '96 di aver osato una formula volutamente ambigua per dare tempo all'Aeronautica Militare di pensarci su, comunicando contrariamente al vero

che la pizza del nastro radar di Marsala non era estraibile dal calcolatore, analoghe considerazioni come già acutamente elevata il collega Amelio l'hanno fatto per le famose spedizioni telex, che pervengono quella notte in Martina Franca nei vari siti della Difesa Aerea e di cui... non si è trovata traccia, certo dobbiamo riconoscere che non abbiamo un concreto indizio che siffatte dispersioni o siffatti atteggiamenti ostruzionistici siano direttamente riconducibili a imputati, può anche ipotizzarsi che siano anche frutto quanto meno alcuni di iniziative di singoli esponenti dell'Aeronautica Militare ciò che rileva in questa sede è che queste dispersioni, questi occultamenti che in parte, gran parte sono riferibili poi all'I.T.A.V. che per quanto si è detto ai vertici dell'I.T.A.V. che per quanto si è detto nell'udienza precedente erano appena a conoscenza della pregressa segnalazione, presenza di traffico americano, sono sintomatiche di un fatto che cioè nell'Aeronautica Militare, i più alti livelli si percepiva chiaramente che quelle notizie e ai più alti livelli non erano state prese sotto gamba, non erano state considerate

affatto tranquillizzanti, erano un qualcosa che sostanzialmente preoccupava e quindi tutto ciò non si concilia tutto ciò si concilia perfettamente con il dolo diretto non va ad escludere la sussistenza del dolo, quindi l'unico tra i motivi a delinquere che potrebbe confliggere con la configurazione del dolo diretto, cioè una sottovalutazione sia pur colpevole di siffatte notizie non regge a questa ricognizione a questo vaglio critico che abbiamo effettuato. Deve conseguire pertanto per il Generale Bartolucci e Ferri, una richiesta di condanna per il reato, ex art. 77 codice penale militare di pace, devono senz'altro riconoscersi le attenuati generiche, ha avuto riguardo non solo la loro incensuratezza ma al correttissimo comportamento processuale tenuto nel dibattimento, il quale hanno sempre, citato il contraddittorio, in cui hanno sempre partecipato anche qualora per taluno di essi, ciò ha comportato gravi disagi di carattere fisico, vertendosi nell'ambito del codice penale militare di pace va altresì riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 48 del codice penale militare di pace avuto riguardo all'incontestata ottima

condotta militare e all'approvato valore di entrambi gli imputati, ascisi con pieno merito ai vertici dell'Aeronautica Militari, dati questi che vanno valutati e avuto riguardo alla globalità della vita professionale dell'imputato, senza che si possa prescindere ai fini della concessione dell'attenuante, senza che possa incidere chiedo scusa, ai fini della concessione della predette attenuante la singola, anche se grave deianza... inerente al reato contestato andrà poi applicato un modestissimo momento dec... per la continuazione essendo un fatto commesso nell'80, esso ricadrebbe astrattamente assol... ambito di applicazione di ben tre provvedimenti di clemenza, sono peraltro applicabili solo quelli dell'81 e dell'90, in quanto quello dell'86 esclude l'art. 289 del codice penale, valuterà poi la Corte, in che limiti ciò possa eventualmente estendersi anche al '77 codice penale militare di pace, va tenuto presente che ove sulla base del condono, la pena concretamente residua astrattamente espiabile sia inferiore ai cinque anni, ovviamente non è più applicabile secondo una prevalente dottrina alcuna pena cessoria. Signor Presidente, Signor

Giudice a latere, Signori Giudice Popolari, dopo ben nove udienze la Procura della Repubblica è giunta al termine della sua fatica, alla emozione tutta mia personale di trovarmi a svolgere per l'ultima volta nella mia carriera professionale le richieste quale rappresentate della Procura della Repubblica di Roma, si sovrappone l'opposizione questa sì condivisa con i colleghi Amelio e Monteleone di formulare le richieste definitive in primo grado dell'Ufficio del Pubblico Ministero al termine per adesso, di un processo durato ventitre anni caratterizzato da un lungo tormentato, faticoso tentativo di accertare la verità, tra mille oscillazioni, tra mille anche amarezze, perché è un processo certamente doloroso è stato all'inizio doloro irrimediabilmente per le vittime, doloroso direi tutt'ora per i parenti delle vittime, doloroso lo è per tutti noi, perché riprendo quanto detto dal collega Amelio, morti di Ustica, sono di tutti noi ed è indubbiamente motivo di amarezza, malgrado tanto impegno non essere riusciti a individuare quale sia stata la precisa causa di questa tragedia e correlativamente individuare quali siano stati i responsabili di questa

tragedia, doloroso processo anche per gli imputati, perché subire un processo ed un processo del genere di tale durata è in se stesso certamente una pena, e questo ufficio è ben consapevole che i responsabili di questa tragedia, quale che sia stata la sua causa, non siedono in questa aula, e anche ben consapevole che le condotte così come contestate in qualche modo hanno rappresentato un freno, quali che siano stati i motivi che forse sotto un profilo settoriale, potevano essere anche i motivi in seno spregevoli, un freno alla ricerca della verità, in un processo moderno, in un processo quale questo che viene in uno Stato di diritto non è compito del giudizio penale dare un giudizio sulle persone, ma solo sui singoli comportamenti e la Sentenza che questo ufficio sta per chiedere prima ancora che una Sentenza di condanna, una pena che si vedrà per il meccanismo delle attenuanti di provvedimenti di clemenza sarà in sostanza poco più che simbolica e soprattutto una richiesta delle affermazioni di un principio di diritto, principio cioè che le logiche pur in se stesse non disprezzabili, pur in se stesse meritevoli di considerazioni di

carattere settoriale, non debbono cedere dinanzi ai valori costituzionali della trasparenza, della giustizia, della ricerca della verità quella ricerca della verità che i parenti delle vittime, ma anche il Pubblico Ministero quale espressione dello Stato comunità Vi chiede, Vi chiede di dare un contributo, mi soccorre in questo momento una frase credo di Sant'Agostino che sentivo ripetere in famiglia, frase suggestiva ma triste "anche i morti hanno freddo alle soglie dell'oblio", l'oblio non andrà mai sui morti di Ustica, nelle loro famiglie, ma l'oblio potrebbe venire nella società, potrebbe venire nell'istituzione e allora nella speranza che questo oblio non avvenga, nella speranza che da questo processo possa nascere un primo spunto per la ricerca della verità su questa tragica vicenda, la Procura della Repubblica di Roma, chiede che la Corte di Assise di Roma, in nome del Popolo Italiano voglia dichiarare Bartolucci Lamberto e Ferri Franco, responsabili del reato contestato fatta eccezione per quei segmenti dell'imputazione attinenti alla omessa comunicazione di notizia della Magistratura alla omessa comunicazione di dati non conciliabili con

la caduta del Mig Libico, in data anteriore al 18 luglio e all'affermazione che i dati di Ciampino non erano disponibili dell'Aeronautica Militare perché sequestrati, e con la concessione delle attenuanti generiche, delle attenuante dell'ottima condotta militare prevista l'art. 48 codice penale militare di pace, e aumentata la pena per effetto della continuazione li voglio condannare alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione, voglia dichiarare condonati anni quattro della pena inflitta e per l'effetto non applicare alcuna pena cessoria, voglia assolvere i predetti Bartolucci Lamberto e Ferri Franco da cui segmenti dell'imputazione come sopra enucleati dall'imputazione medesima poiché il fatto non sussiste, voglia infine assolvere Melillo Corrado e Tascio Zeno, dall'imputazione contestata quanto a quei segmenti di imputazione come sopra indicati poiché il fatto non sussiste, e ai sensi dell'art. 530 capoverso codice di procedura penale, quanto agli altri profili dell'imputazione per non aver commesso il fatto, la Procura ha concluso! **PRESIDENTE:** la Corte rinvia all'udienza del 8 gennaio 2004 ore 9:30, invitando gli imputati a comparire senza altro

avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla  
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a  
r.l. ROMA - ed è composta di nn. **138** pagine.

**per O.F.T.  
Natale PIZZO**